Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 8 del 12 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 12 gennaio 1953** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 85[illegible]-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2760.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Antonelli Stefano fu Francesco, in comune di Santa Marinella (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Antonelli Stefano fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2537, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Antonelli Stefano fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma), della superficie di tavole 983.25 pari ad ettari 98.32.50.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 67. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Antonelli Stefano fu Francesco, in comune di Santa Marinella (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
			Partita catastale n. 3121 (*V.C.*)				
Castrica	XIII	16	1 (p)	Bosco ceduo	649	71	8.394,20
Campaccio	XIII	37	B	Pascolo	34	22	819,24
Campo Rosso	XIII	51	B (p)	Id.	104	38	1.427,92
Castel Secco	XIV	52	2 AB	Seminativo	11	68	488,22
Id.	XIV	52	1 Db	Id.	9	24	221,20
Id.	XIV	54	B	Id.	172	38	851,58
Id.	XIV	55	—	Seminativo art. 106	1	64	5,62
				Totali	983	25	12.207,98
				Pari ad Ha. 98.32.50			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Castelsecco» confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con i fossi di Freddara, di Castelsecco e Ponton del Castrato;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con parte del limite est della particella 51-B (sezione XIII) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte ovest rimane alla ditta, con parte del limite est della particella 17 (sezione XIII), con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 16/1 (sezione XIII) la cui parte ovest rimane alla ditta.

Si espropria inoltre la particella 52/2/A/B (sezione XIV) situata a sud dell'accorpamento descritto. L'indennità di espropriazione di L. 2.907.779,10 (duemilioninovecentosettemilasettecentosettantanove e cent. 10), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. **2761**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bargagli-Petrucci Alberto fu Gino, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bargagli Petrucci Alberto fu Gino, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bargagli Petrucci Alberto fu Gino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superfcie di ettari 145.82.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 68. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bargagli-Petrucci Alberto fu Gino, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 237 (N.C.)					
Casetta	30	23	—	Uliveto	III	3	77	60	1 132,80
Id.	30	24	—	Seminativo	III	1	37	70	275,40
Id.	30	25	—	Id.	III	0	67	40	134,80
Id.	30	26	—	Seminativo arborato	III	1	38	70	429,97
Id.	30	27	—	Pascolo cespugliato	unica	0	20	20	2,63
Id.	30	28	—	Id.	unica	0	05	20	0,68
Id.	30	32	—	Fabbricato rurale	—	0	25	60	—
Id.	30	33	—	Seminativo	III	0	02	40	4,80
Id.	30	34	—	Uliveto	II	2	53	90	1.015,60
Id.	30	35	—	Id.	II	0	24	00	96 —
Id.	30	36	—	Seminativo arborato	III	0	15	30	47,43
Id.	30	48	—	Seminativo	III	2	98	70	597,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 237 (*N. C.*)					
Casetta	30	49	—	Seminativo	IV	2	71	10	243,99
Id.	30	50	—	Bosco ceduo	III	0	44	10	20,73
Il Bosco	29	8 (p)	—	Seminativo	III	3	07	47	614,93
Piano di Trossa	29	11	—	Pascolo arborato	unica	0	06	30	1,58
Id.	29	12	—	Id.	unica	0	03	10	0,78
Il Bosco	29	13	—	Seminativo	III	0	37	10	74,20
Piano di Trossa	29	26	—	Id.	III	0	67	70	135,40
Id.	29	27	—	Seminativo arborato	II	3	58	60	1.541,98
Id.	29	28	—	Seminativo	III	0	30	00	60 —
Id.	29	29	—	Pascolo	II	0	09	10	1,91
Le Valli	29	30	—	Seminativo arborato	III	0	61	20	189,72
Id.	29	31	—	Seminativo	III	8	29	70	1.659,40
Piano di Trossa	29	37	—	Incolto produttivo	I	0	56	40	14.10
Id.	20	38	—	Seminativo	III	0	11	60	23,20
Id.	29	39	—	Pascolo	II	0	23	30	4,89
Id.	29	40	—	Seminativo arborato	III	8	04	60	2.494,26
Id.	29	41	—	Id.	II	10	18	10	4.377,83
Id.	29	43	—	Incolto produttivo	I	0	24	40	6,10
Id.	29	44	—	Seminativo arborato	III	2	25	10	697,81
Id.	29	45	—	Incolto produttivo	I	0	03	60	0,90
Id.	29	46	—	Fabbricato rurale	—	0	02	50	—
Id.	29	47	—	Incolto produttivo	I	0	83	40	20,85
Monteluspoli	15	56	—	Id.	I	0	03	50	0,88
Pian delle Volpi	26	40(p)	—	Seminativo	IV	3	75	53	337,97
Id.	26	41	—	Bosco ceduo	IV	0	08	20	2,05
Id.	26	42	—	Pascolo	I	0	68	70	28,85
Pian di Tassinaia	27	1	—	Seminativo	III	0	62	30	124,60
Pian della Selva	27	6	—	Id.	III	3	87	40	774,80
Id.	27	9	—	Pascolo cespugliato	unica	0	91	40	11,88
Id.	27	10	—	Bosco ceduo	III	11	13	40	523,25
Id.	27	11	—	Seminativo	IV	0	08	60	7,74
Id.	27	12	—	Id.	III	0	32	70	65,40
Id.	27	13	—	Pascolo	I	0	14	80	6,22
Id.	27	14	—	Pascolo cespugliato	unica	0	14	30	1,86
Id.	27	15	—	Id.	unica	1	58	40	20,59
Id.	27	17	—	Id.	unica	0	82	10	10,67
Id.	27	18	—	Seminativo	IV	0	65	70	59,13
Id.	27	19	—	Bosco ceduo	III	0	12	40	5,83
Lo Scopaio	27	29	—	Id.	IV	0	01	20	0,30
Id.	27	30	—	Id.	III	0	08	70	4,09
Id.	27	31	—	Id.	III	0	09	80	4,61
Id.	27	32	—	Seminativo	IV	1	60	80	144,72
Id.	27	33	—	Pascolo	I	1	09	30	45,91
Id.	27	34	—	Pascolo cespugliato	unica	0	04	90	0,64
Id.	27	35	—	Id.	unica	0	12	70	1,65
Pian della Selva	27	36	—	Seminativo	III	4	76	50	953 —
Id.	27	37	—	Pascolo	II	0	17	30	3,63
Lo Scopaio	27	46(p)	—	Seminativo	IV	3	90	80	351,72
Id.	27	47	—	Pascolo	I	0	38	10	16 —
Id.	27	48	—	Id.	I	1	33	50	56,07
Id.	27	49	—	Seminativo	IV	11	21	30	1.009,17
La Mattea	27	50	—	Pascolo	I	14	46	10	607,36
Lo Scopaio	27	55	—	Bosco ceduo	IV	0	56	00	14 —
Id.	27	56	—	Id.	IV	0	25	90	6,48
La Mattea	27	57	—	Id.	IV	0	18	20	4.55
Id.	27	58	—	Seminativo	IV	0	47	80	43,02
Pecorareccia	27	62	—	Pascolo	I	0	53	90	22,64
La Mattea	27	63	—	Pascolo cespugliato	unica	0	17	50	2,28
Id.	27	64	—	Seminativo	IV	2	42	60	218,34
Id.	27	65	—	Pascolo cespugliato	unica	0	28	80	3,74
Id.	27	72	—	Pascolo	I	0	49	00	20,62
Id.	27	73	—	Id.	I	0	54	30	22,81
Id.	27	74	—	Pascolo cespugliato	unica	0	13	50	1,76
Id.	27	76	—	Seminativo	IV	0	19	00	17,10
Id.	27	77	—	Pascolo cespugliato	unica	0	38	20	4,97
Fecciano	40	3	—	Seminativo	III	0	57	90	115,80
Id.	40	4	—	Id.	IV	3	16	40	284,76
La Serra	40	5	—	Id.	IV	2	61	80	235,62
Id.	40	6	—	Bosco ceduo	III	0	43	00	20,21
Fecciano	40	8	—	Fabbricato rurale	—	0	10	40	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 237 (*N. C.*)					
Fecciano	40	9	—	Uliveto	III	1	01	90	305,70
Id.	40	10	—	Seminativo arborato	III	1	58	00	489,80
Id.	40	11	—	Pascolo cespugliato	unica	0	40	60	5,28
La Serra	40	12	—	Pascolo	I	5	87	80	246,88
La Pieve	41	13	—	Seminativo	IV	0	47	40	42,66
Id.	41	14	—	Pascolo cespugliato	unica	0	29	20	3,80
Id.	41	15	—	Seminativo	IV	0	69	00	62,10
Pecorareccia	41	7	—	Pascolo	II	0	07	90	1,66
Casetta	30	12	—	Uliveto	II	1	10	80	443,20
					Totali	145	82	40	23.742,44

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Fecciano » e « La Mattea » confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Trossa;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro della Pieve;

Sud: con il limite nord delle particelle 11, 10 e 9 (foglio 41), con parte del limite nord della particella 8 (foglio 41);

Ovest: con il limite est della particella 6 (foglio 41), con la strada vicinale Pianani, con parte del limite ovest della particella 46 (foglio 27), e nuovamente con la detta strada, con la linea del frazionamento operato sulla particella 46 (foglio 27), la cui parte sud rimane alla ditta, con il botro del Vallino, con il limite nord della particella 26 (foglio 40), con parte dei limiti est e nord della particella 36 (foglio 40), con il limite nord-est della particella 46 (foglio 40), con il limite nord della particella 19 (foglio 40), con il limite est della particella 15 (foglio 40), con la strada vicinale da Fecciano a Pianani, con parte del limite est della particella 16 (foglio 40), con il limite est della particella 2 (foglio 40) e con parte del limite sud della particella 1 (foglio 40), con la strada Micciano Ponte Ginori, con la linea del frazionamento operato sulla particella 40 (foglio 26), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il botro dei Fonticci.

2° Accorpamento in località « Piano di Trossa », confinante:

Nord: con parte del limte sud della particella 6 (foglio 29), con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 29), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con la strada comunale delle Valli;

Est: con la strada comunale delle Valli, con il limite ovest della particella 33 (foglio 29), con il limite nord delle particelle 36 e 42 (foglio 29), con la strada comunale delle Valli;

Sud: con la strada comunale delle Valli;

Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Casetta » distinto a (nuovo catasto) al foglio n. 30, confinante:

Nord: con parte del limite ovest, con il limite sud della particella 2;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale delle Valli;

Ovest: con la strada comunale delle Valli e con il limite sud-est della particella 22.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.602.814,45 (quattromilioniseicentoduemilaottocentoquattordici e centesimi 45), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2762.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bedarida Umberto e Guido, fratelli di David e Delfino Rosaria fu Antonio, maritata Bedarida, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bedarida Umberto e Guido, fratelli di David e Delfino Rosaria fu Antonio, maritata Bedarida, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto):

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bedarida Umberto e Guido, fratelli di David, e Delfino Rosaria fu Antonio, maritata Bedarida, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 304.31.67, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 69. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bedarida Guido e Umberto di David e Delfino Rosaria fu Antonio, maritata Bedarida, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITI DOMINICALI
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 181 (*N. C.*)					
Castello	92	26	—	Pascolo cespugliato	II	1	00	50	20,10
Id.	92	27	—	Seminativo	III	2	22	70	489,94
Id.	92	28	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	50	2,70
Id.	92	29	—	Seminativo	II	1	54	30	493,76
P. di Capo Faccendo	92	21(p)	—	Bosco ceduo	III	0	40	00	36 —
Lillatrone	91	11	—	Id.	IV	0	46	40	34,80
Castello	134	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	70	4,34
Id.	134	4	—	Seminativo	III	1	01	10	222,42
Lecceta	134	5	—	Bosco ceduo	III	5	19	10	467,19
Podere della Chiesa	134	6	—	Seminativo	III	0	74	10	163,02
Lecceta	134	7	—	Bosco ceduo	IV	3	17	00	237,75
Podere della Chiesa	134	8	—	Pascolo	unica	0	48	30	19,80
Id.	134	10	—	Fabbricato rurale	—	0	29	50	—
Castello	134	11	—	Uliveto	III	0	18	90	75,60
Podere Castello	134	12	—	Seminativo	III	0	76	30	167,86
Id.	134	13	—	Seminativo arborato	III	0	35	00	112 —
Id.	134	14	—	Vigneto	I	0	46	40	394,40
Id.	134	15	—	Seminativo arborato	III	0	28	80	92,16
Id.	134	16	—	Fabbricato rurale	—	0	41	00	—
Id.	134	17	—	Pascolo	unica	0	36	00	14,77
Id.	134	18	—	Seminativo	III	13	13	50	2.889,70
Id.	134	19	—	Pascolo cespugliato	II	1	09	50	21,90
Id.	134	20	—	Seminativo	III	5	24	60	1 154,12
Podere della Chiesa	134	21	—	Pascolo cespugliato	II	0	51	00	10 —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 181 (*N. C.*)					
Podere la Chiesa	134	22	—	Pascolo cespugliato	II	0	26	30	5,26
Id.	134	23	—	Seminativo	III	9	82	00	2.160,40
Id.	134	24	—	Seminativo arborato	IV	1	93	00	463,20
Id.	134	25	—	Uliveto	II	1	15	40	721,25
Id.	134	26	—	Seminativo	III	0	40	90	89,98
Podere Lago	134	27	—	Uliveto	III	0	78	00	312 —
Id.	134	28	—	Seminativo arborato	III	0	25	10	80,32
Id.	134	29	—	Seminativo	III	0	49	80	109,56
Id.	134	30	—	Vigneto	I	0	43	10	366,35
Id.	134	31	—	Uliveto	II	1	13	60	710 —
Id.	134	32	—	Seminativo	IV	0	37	50	54,38
Id.	134	33	—	Bosco ceduo	IV	0	40	40	30,30
Podere Castello	134	34	—	Seminativo	III	2	87	60	632,72
Id.	134	35	—	Id.	II	3	64	90	1.167,68
Podere Maria	134	37	—	Uliveto	II	1	51	80	948,75
Podere Marsigliana	134	38	—	Id.	II	1	96	90	1.230,62
Pod. Lago e Pod. Marsigliana	134	39	—	Fabbricato rurale	—	0	62	90	—
Podere Lago	134	40	—	Vigneto	I	0	42	20	358,70
Id.	134	41	—	Seminativo	III	9	55	40	2.101,88
Podere Maria	134	43	—	Id.	IV	11	49	60	1.666,92
Podere Marsigliana	134	44	—	Pascolo	unica	0	19	20	7,87
Id.	134	45	—	Uliveto	IV	1	33	70	360,99
La Fornace Vecchia	134	46	—	Pascolo	unica	0	28	30	11,60
Il Lago	134	47	—	Pascolo cespugliato	II	2	99	00	59,80
Id.	134	48	—	Seminativo	II	2	06	60	661,12
Id.	134	49	—	Id.	II	11	88	20	3.802,24
La Fornace	134	58	—	Id.	III	2	33	50	513,70
Id.	134	59	—	Bosco ceduo	IV	8	39	70	629,77
Id.	134	60	—	Seminativo	III	17	69	80	3.893,56
Podere Marsigliana	134	61	—	Id.	II	2	49	60	798,72
Fornace	134	70	—	Bosco ceduo	IV	1	37	60	103,20
Podere Marsigliana	134	71	—	Pascolo cespugliato	II	0	57	70	11,54
Mocinino	132	5	—	Pascolo	unica	2	97	10	121,81
Id.	132	7	—	Fabbricato rurale	—	0	27	10	—
Id.	132	8	—	Uliveto	II	0	36	80	230 —
Id.	132	11	—	Seminativo arborato	III	3	35	10	1.072,32
Borgognano	132	12	—	Bosco ceduo	IV	0	48	10	36,08
Mocinino	132	13	—	Pascolo cespugliato	II	1	44	30	28,86
Id.	132	15	—	Seminativo	IV	13	89	30	2.014,49
Campo Pannino	132	16	—	Id.	IV	5	77	20	836,94
Capannacce	132	19	—	Seminativo arborato	III	1	70	70	546,24
Id.	132	20	—	Fabbricato rurale	—	0	30	10	—
Piano di Mocinino	132	21	—	Seminativo	III	26	16	40	5.756,08
Piano di Guazzino	132	22	—	Id.	III	10	80	70	2.377,54
Capannacce	132	23(p)	—	Id.	III	16	64	63	3.662,18
Pian di Guazzino	132	28	—	Id.	III	3	64	90	802,78
Val di Mucci	132	10(p)	—	Bosco ceduo	IV	3	00	00	225 —
Zuccaio	132	14(p)	—	Id.	IV	11	31	64	848,73
Poggio al Montone	132	24(p)	—	Id.	IV	6	07	00	455,25
Campo della Pozza	90	2	—	Seminativo	IV	5	39	90	782,86
Poggio al Diavolo	91	1	—	Id.	IV	4	87	20	706,44
La Sade	91	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	35	10	7,02
Id.	91	4	—	Seminativo	IV	1	99	90	289,86
Poggio al Diavolo	91	5	—	Id.	IV	3	20	30	464,43
Id.	91	6	—	Fabbricato rurale	—	0	32	90	—
Valle al Confine	91	8(p)	—	Bosco ceduo	IV	2	79	00	209,25
Poggio al Diavolo	91	7	—	Uliveto	II	0	71	00	443,75
Il Campanaccio	91	9	—	Pascolo cespugliato	II	1	55	30	31,06
Poggio al Diavolo	92	19	—	Seminativo	III	6	27	70	1.380,94
Id.	92	20	—	Bosco ceduo	III	0	41	00	36,90
Id.	92	8	—	Seminativo	IV	7	24	90	1.051,10
Id.	92	22	—	Pascolo	unica	0	93	40	38,29
Fosso della Fornace	92	24(p)	—	Bosco ceduo	IV	6	37	10	477,82
Pian della Biocca	90	4	—	Seminativo	III	3	54	00	778,80
Pian della Croce	132	32	—	Id.	IV	1	65	20	239,54
Pian della Ciocca	132	3	—	Id.	III	6	93	10	1.524,82
Id.	132	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	21	60	10,58
Poggio al Diavolo	92	23	—	Pascolo	Unica	0	43	50	17,84
				Totali		304	31	67	58.694,51

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento, sito in località « Pian della Ciocca », confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso del Borgognano e con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 90);

Est: con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 90), con un breve tratto del fosso delle Marruche, con parte del limite ovest della particella 4 (foglio 132), limite che segue il tracciato dello stradello del Pian della Ciocca;

Sud con parte del limite ovest della particella 4 (foglio 132);

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso del Borgognano.

2° Accorpamento, sito in località « Mocinino », « Pian della Ciocca », ecc., confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 10 (foglio 132), con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord rimane alla ditta, quindi con il limite est della medesima ed infine con gran parte del limite sud della particella 6 (foglio 132);

Est: con il limite ovest della particella 17 (foglio 132), con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 23 (foglio 132), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con i limiti nord ed ovest della particella 18 (foglio 132), con la linea del secondo frazionamento operato sulla particella 23 (foglio 132), la cui parte est ricade nei terreni facenti parte del terzo residuo, ed infine con parte del limite sud della particella suddetta;

Sud: con gran parte del limite nord della particella 24 (foglio 132) e con la linea del frazionamento operato su detta particella e sulla particella 14 (anch'essa del foglio 132), le cui parti sud rimangono alla ditta, con un lungo tratto del limite ovest della succitata particella 14 e con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla medesima particella, la cui parte settentrionale rimane alla ditta, con il fosso del Botro alla Fonte, con parte del limite sud della particella 24 (foglio 132), con il limite ovest della particella 27 (foglio 132), quindi con il limite di proprietà, coincidente con il fosso Borgognano;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso Borgognano.

3° Accorpamento, sito in località « Podere Castello », « Podere la Chiesa », ecc., confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 21 (foglio 92), con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord rimane alla ditta ed ancora con parte del limite sud della sopracitata particella, coincidente in alcuni tratti con il fosso della Trecina, con un breve tratto del fosso del Ricorniali, quindi con il limite sud-ovest della particella 1 (foglio 134);

Est: con il limite di proprietà, coincidente con i fossi del Lago e del Fontino;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente per un breve tratto con il fosso del Lago;

Ovest: con il fosso della Trecina e con un affluente del medesimo.

4° Accorpamento, sito in località « Poggio al Diavolo », ecc., confinante:

Nord: con il limite sud della particella 1 (foglio 90);

Nord-est: con parte del limite ovest della particella 21 (foglio 92), coincidente in parte con il fosso della Fornace;

Est: con parte del limite ovest della particella 21 (foglio 92), coincidente con il fosso della Fornace;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 24 (foglio 92), la cui parte sud rimane alla ditta, con un breve tratto del limite est e con il limite nord della particella 10 (foglio 91), con parte del limite est e con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 91), la cui parte sud-ovest rimane alla ditta, quindi ancora con parte del limite est della particella suddetta e con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla medesima particella, la cui parte sud rimane alla ditta, con un tratto del fosso Valle del Confine e con il limite nord della particella 13 (foglio 91);

Ovest: con un breve tratto della strada vicinale di Montebamboli, con il limite sud-est della particella 2 (foglio 91), con il fosso di Valle del Confine, con il limite nord-est della già citata particella 2 (foglio 91), con il limite nord-est della particella 12 (foglio 91) e con parte del limite est della particella 5 (foglio 90).

L'indennità di espropriazione è di L. 20.858.369,35 (ventimilioniottocentocinquantottomilatrecentosessantanove e cent. 35), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2763.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Biondi Antonio fu Filippo, in comune di Farnese (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biondi Antonio fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Farnese (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione del 27 marzo 1952 n. 2455 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biondi Antonio fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Farnese (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 87.41.79.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 71. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Biondi Antonio fu Filippo, in comune di Farnese (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1459 (V. C.)					
Poggio del Corgnolo	I	1232	F	Bosco ceduo	—	0	16	90	6,08
Id.	I	693	C	Seminativo	—	1	25	10	202,64
Id.	I	1232	G	Bosco ceduo	—	0	86	40	31,10
Id.	I	1232	H	Id.	—	0	90	30	32,51
Ponte dei Prati	I	692	-	Seminativo	—	0	01	10	1,76
Id.	I	691	-	Prato	—	1	35	40	117 —
...ggio del Corgnolo	I	693	D	Seminativo	—	0	38	30	62,03
Id.	I	705	C	Id.	—	0	42	20	68,36
Id.	I	712	B	Id.	—	2	47	50	400,93
Id.	I	1234	r E	Bosco ceduo	—	2	87	30	103,43
Id.	I	703	A	Seminativo	—	0	31	40	30,53
Id.	I	705	Q	Id.	—	0	64	20	104 —
Id.	I	703	B	Id.	—	1	03	40	100,51
Id.	I	705	O	Id.	—	0	15	00	24,30
Id.	I	705	P	Id.	—	0	27	40	44,39
Id.	I	705	S	Id.	—	0	72	40	117,29

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1459 (*V C.*)					
Poggio del Corgnolo	I	705	T	Seminativo	—	1	06	00	171,72
Chusia dell'Olpita	I	715	—	Pascolo	—	0	07	10	4,61
Poggio del Corgnolo	I	700	C	Seminativo	—	0	34	80	56,38
Id.	I	699	—	Id.	—	0	23	10	22,46
Id.	I	698	B	Bosco ceduo	—	0	74	60	26,86
Id.	I	1232	A	Id.	—	0	27	30	9,83
Id.	I	697	D	Seminativo	—	1	42	00	230,04
Id.	I	1232	B	Bosco ceduo	—	0	48	00	17,28
Id.	I	697	E	Seminativo	—	1	35	40	219,35
Id.	I	704	D	Id.	—	0	44	70	72,40
Id.	I	705	X	Id.	—	2	99	60	485,35
Id.	I	701	A	Id.	—	0	08	00	7,78
Id.	I	702	—	Id.	—	0	73	50	119,05
Id.	I	1371	A	Id.	—	0	89	30	144,65
Id.	I	705	H	Id.	—	4	34	40	703,73
Id.	I	706	—	Id.	—	0	38	80	62,86
Id.	I	707	—	Bosco ceduo	—	0	14	60	5,26
Id.	I	703	C	Seminativo	—	0	16	80	16,34
Id.	I	703	D	Id.	—	0	00	80	0,79
Id.	I	708	A	Id.	—	0	14	40	23,33
Id.	I	1234	A/r	Bosco ceduo	—	0	11	40	4,10
Id.	I	705	V	Seminativo	—	0	33	70	54,58
Id.	I	700	A	Id.	—	0	13	60	22,03
Id.	I	701	B	Id.	—	0	02	00	1,94
Id.	I	697	B	Id.	—	0	55	80	90,40
Id.	I	1371	B	Id.	—	0	00	20	0,32
Id.	I	698	A	Bosco ceduo	—	0	03	80	1,37
Id.	I	698	C	Id.	—	0	00	20	0,07
Id.	I	700	B	Seminativo	—	0	77	00	124,74
Id.	I	697	C	Id.	—	1	18	40	191,81
Chiusa dell'Olpita	I	713	—	Bosco ceduo	—	0	27	40	9,86
Id.	I	714	—	Seminativo	—	3	20	00	518,40
Poggio del Corgnolo	I	1232	D	Bosco ceduo	—	0	08	60	3,10
Id.	I	693	A	Seminativo	—	0	00	90	1,44
Id.	I	694	A	Prato	—	0	26	50	38,16
Corgnolo	I	695	B	Id.	—	0	51	40	56,99
Poggio del Corgnolo	I	696	B	Bosco ceduo	—	0	08	20	1,51
Id.	I	704	A	Seminativo	—	0	90	20	146,12
Id.	I	705	R	Id.	—	1	80	50	292,39
Prati Canali	I	738	A	Id.	—	0	32	60	52,81
Poggio del Corgnolo	I	1234	B1/r	Bosco ceduo	—	0	24	00	8,64
Id.	I	704	C	Seminativo	—	1	04	70	169,60
Id.	I	704	B	Id.	—	0	03	60	5,83
Id.	I	705	V	Id.	—	0	21	60	34,99
Id.	I	705	U	Id.	—	0	92	80	150,34
Id.	I	1232	C	Bosco ceduo	—	0	11	70	4,21
Corgnolo	I	695	A	Prato	—	0	32	30	35,82
Poggio del Corgnolo	I	697	F	Seminativo	—	0	45	90	74,34
Corgnolo	I	696	A	Bosco ceduo	—	0	02	00	0,36
Prato Canali	I	737	C	Id.	—	0	19	80	7,13
Id.	I	734	C	Prato	—	0	03	90	16,13
Id.	I	736	A	Seminativo	—	0	03	60	5,83
Poggio del Corgnolo	I	705	N	Id.	—	0	75	80	122,80
Casone	I	677	—	Bosco ceduo	—	0	63	80	22.97
Id.	I	678	—	Id.	—	2	57	40	129,74
Id.	I	679	—	Seminativo	—	0	55	30	89,57
Chiusa di Telanti	I	680	—	Id.	—	3	26	00	528,12
Id.	I	681	—	Bosco ceduo	—	0	22	80	8.21
Casone	I	1366	—	Seminativo	—	6	60	00	1.069,20
Id.	I	1367	—	Casa diruta	—	0	00	50	—
Id.	I	1368	—	Bosco ceduo	—	0	18	00	6,48
Id.	I	672	1B	Seminativo	—	0	59	70	96,70
Id.	I	773	B	Pascolo cespugliato	—	0	28	70	21,71
Id.	I	674	B	Bosco ceduo	—	0	14	80	5,33
Ponte dei Prati	I	682	—	Id.	—	0	90	00	32,40
Id.	I	683	—	Id.	—	1	50	00	54 —
Id.	I	1369	—	Id.	—	0	80	00	28,80
Poggio del Forlasco	I	517	—	Vigna	—	0	18	20	121,21
Id.	I	518	—	Id.	—	0	20	60	137.20
Chiusa del Belli	I	523	—	Pascolo	—	2	77	40	359,50
Id.	I	524	—	Bosco ceduo	—	1	08	20	54,54

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1459 (*V C.*)					
Chiusa del Belli	I	525	—	Seminativo	—	1	08	40	316,08
Id.	I	617	—	Canneto	—	0	04	80	43,20
Poggio del Forlasco	I	621	—	Pascolo	—	0	51	80	67,14
Id.	I	622	—	Vigna	—	0	67	00	446,22
Cappone	I	623	—	Seminativo cesivo	—	0	18	80	54,83
Id.	I	624	—	Vigna	—	0	30	00	199,80
Id.	I	631	—	Seminativo	—	0	21	00	34,02
Id.	I	632	—	Vigna	—	0	67	40	448,88
Ponte dei Prati	I	684	—	Bosco ceduo	—	2	18	00	78,48
Cappone	I	633	—	Canneto	—	0	13	20	118,80
Poggio del Forlasco	I	1375	—	Casa colonica	—	0	00	50	—
Cappone	I	637	A	Vigna	—	0	38	30	137,88
Id.	I	627	—	Seminativo	—	0	26	60	77,58
Id.	I	625	—	Vigna	—	0	37	10	247,07
Id.	I	628	—	Canneto	—	0	06	30	40,82
Id.	I	1356	—	Vigna	—	0	24	20	161,17
Id.	I	629	—	Id.	—	0	74	50	496,15
Id.	I	636	—	Id.	—	0	29	20	194,47
Id.	I	634	A	Canneto	—	0	02	80	25,20
Id.	I	635	A	Vigna	—	0	28	00	186,48
Id.	I	635	B	Id.	—	0	07	40	49,28
Id.	I	630	—	Id.	—	0	09	60	93,31
Loreto	I	655	1	Id.	—	0	71	60	476,86
Id.	I	655	2	Id.	—	0	40	00	266,40
I Cappuccini	II	1054	—	Id.	—	0	83	00	552,78
Id.	II	1055	—	Pascolo oliveto	—	0	27	50	143,53
Nornova	I	1083	—	Id.	—	1	51	20	1.143,07
Id.	I	1084	—	Bosco ceduo	—	2	02	40	72,86
S Amico	II	488	—	Seminativo	—	0	05	90	17,21
Le Schiosce	II	654	—	Id.	—	0	19	00	30,78
Id.	II	656	—	Canneto	—	0	22	50	145,80
Id.	II	660	—	Id.	—	0	26	10	169,13
Id.	II	661	—	Bosco ceduo	—	0	09	30	4,68
Id.	II	662	—	Canneto	—	0	05	70	36,94
Id	II	663	—	Id.	—	0	16	10	69,55
Id.	II	664	—	Bosco ceduo	—	0	03	70	1,87
Poggio del Corgnolo	I	705	G	Seminativo	—	1	34	70	218,20
Id.	I	708	B	Id.	—	0	38	20	61,88
Id.	I	710	A	Prato	—	0	03	20	18,43
Id.	I	711	A	Bosco ceduo	—	0	03	70	1,33
Id.	I	1234	B/r	Id.	—	0	32	50	11,70
Casone	I	672	1C	Seminativo	—	0	46	80	75,82
Ponte dei Prati	I	690	A(p)	Prato	—	0	39	89	64,62
				Totali . .		86	40	89	15.961,07

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2455 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 86.40.89 ed a un reddito dominicale di L. 18.865.53 (diciottomilaottocentosessantacinque e cent. 53).

L'indennità di espropriazione è di L. 6.401.280,95 (seimilioniquattrocentounomiladuecentottanta e cent. 95), salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1668 (*V. C.*)					
Poggio del Corgnolo	I	705	F	Seminativo	—	0	41	00	66,42
Id.	I	710	B	Prato	—	0	16	40	94,46
Id.	I	711	B	Bosco ceduo	—	0	19	10	6,88
Id.	I	708	C	Seminativo	—	0	00	20	0,32
Id.	I	1234	RC	Bosco ceduo	—	0	24	20	8,71
				Totali . .		1	00	90	176,79

L'indennità di espropriazione è di L. 66.055,50 (sessantaseimilacinquantacinque e cent. 50), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Le Schiosce » confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est e *sud*: con il limite di proprietà coincidente con la strada Guado di Montalto;
Ovest con il limite di proprietà;

2° Accorpamento in località « I' Cappuccini » confinante:
Nord, est, sud ed ovest: con il limite di proprietà;

3° Accorpamento in località « Nornova » confinante:
Nord, est, sud ed *ovest* con il limite di proprietà;

4° Accorpamento in località « Loreto » confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada che da Farnese mette a Latera;
Est, sud ed ovest: con il limite di proprietà;

5° Accorpamento in località « Cappone » confinante:
Nord, est, sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 518, 517 e 617 sezione I situate le prime due ad ovest e la terza a nord dell'accorpamento suddetto mentre è escluso dall'espropriazione un appezzamento di terreno non di proprietà distinto alla sezione I.

6° Accorpamento in località « Poggio del Corgnolo » confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Olpita;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 690/A (sezione I), la cui parte sud-est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo e con parte del limite sud-ovest di detta particella, con il limite sud-ovest delle particelle 690/B e 689 (sezione I), con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada doganale per Vallecupa;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada che da Farnese mette a Latera.

Nell'accorpamento è escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà distinto alla sezione I.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.	Reddito dominicale riv. L.	Indennità L.
Partita n. 1459 (V.C.)	86.40.89	15.961,07	18.865,53	6.401.280,95
Partita n. 1668 (V.C.)	1.00.90	176,79	176,79	66.055 50
In complesso	87.41.79	16.137,86	19.042,32	6.467.336,45

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2764.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Biondi Antonio fu Filippo, in comune di Valentano (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biondi Antonio fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Valentano (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione del 27 marzo 1952, n. 2455 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza, si è riservato di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti del medesimo.

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biondi Antonio fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Valentano (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 3.13.50.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 70. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Biondi Antonio fu Filippo, in comune di Valentano (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2950 (V. C.)									
	II	1116	A	Seminativo	—	1	24	30	514,58
	II	1004	2A	Id.	—	1	89	20	783,29
				Totali		3	13	50	1.297,87

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da ununico accorpamento sito in località « Ceppe », confina:

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Olpita;

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con lo stradone comunale;

Sud-est e *sud-ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 460.743,85 (quattrocentosessantamilasettecentoquarantatre e cent. 85), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2765.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Biozzi Guido e Luigi fu Paolo, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biozzi Guido e Luigi fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2485, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biozzi Guido e Luigi fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 37.74.16.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 72. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Biozzi Luigi e Guido fu Paolo, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 465 (N. C.)									
Laschi	8	2(p)	—	Seminativo	II	17	31	82	5.888,19
Id.	8	8	—	Id.	II	18	48	90	6.286,26
Id.	8	10(p)	—	Id.	II	1	93	44	657,69
				Totali		37	74	16	12.832,14

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Laschi », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 2 (foglio 8) la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il collettore allacciante orientale, con parte del fosso del Lasso, con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (foglio 8) la cui parte est ricade nella zona costituente il terzo residuo, quindi nuovamente con il collettore allacciante orientale;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale della Dogana;

Ovest: con la strada statale Aurelia.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.298.766,90 (lire quattromilioniduecentonovantottomilasettecentosessantasei e cent. 90), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2766.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bortolotti Emma fu Eugenio, vedova Menghetti e Menghetti Luciano di Spartaco, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bortolotti Emma fu Eugenio, vedova Menghetti e Menghetti Luciano di Spartaco, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bortolotti Emma fu Eugenio, vedova Menghetti e Menghetti Luciano di Spartaco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 3.09.41, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 73. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bortolotti Emma fu Eugenio vedova Menghetti e Menghetti Luciano di Spartaco, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2485 (N. C.)					
Laschetti	227	24(p)	—	Seminativo	I	3	09	41	1.454,24

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento, sito in località « Laschetti », confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 24 (foglio 227), la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il fosso dei Laschetti;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente con il torrente Alma;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 465.356,80 (lire quattrocentosessantacinquemilatrecentocinquantasei e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2767.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Calisti Ciro fu Domenico, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calisti Ciro fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2380, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calisti Ciro fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 9.69.57.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 74. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Calisti Ciro fu Domenico, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 7222/12714 (V. C.)					
Campo Bellino	XXVI	121	2/i	Seminativo	—	1	16	13	225,76
Id.	XXVI	118	1/e	Id.	—	2	61	36	762,12
Cafone	XXVI	118	2/A	Id.	—	4	72	37	918,29
Campo della Quercia	XXVI	124	1/A1 (p)	Id.	—	1	19	71	349,07
				Totali		9	69	57	2.255,24

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Campo della Quercia », distinto a vecchio catasto alla sezione XXVI, confinante:

Nord, nord-est ed *est*: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 124/1/A1, la cui parte sud-ovest rimane alla ditta.

2° Accorpamento in località « Campo Bellino » e « Cafone », distinto a vecchio catasto alla sezione XXVI, confinante:

Nord, est, sud-ovest ed *ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 868.596 (ottocentosessantottomilacinquecentonovantasei), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2768.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Fernanda fu Luigi, maritata Bassi, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Fernanda di Luigi, maritata Bassi, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Fernanda di Luigi, maritata Bassi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 40.17.75, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 75. — Palla

Allegato N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campani Fernanda di Luigi, maritata Bassi, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 364 (N. C.)					
Bandite Grandi	84	1	—	Pascolo	III	0	25	00	1 —
Id.	84	2	—	Id.	III	0	15	10	0,60
Id.	84	3	—	Bosco ceduo	IV	0	07	90	3,24
Id.	84	4	—	Seminativo arborato	III	0	15	40	56,08
Id.	84	5	—	Seminativo	IV	12	73	60	1.846,72
Burlanda	84	8	—	Bosco ceduo	IV	0	06	10	2,50
Id.	84	9	—	Id.	IV	0	03	50	1,44
Id.	84	10	—	Seminativo arborato	III	0	81	40	301,18
Id.	84	11	—	Seminativo	IV	2	98	10	432,25
Id.	84	12	—	Id.	IV	0	16	90	24,51
Id.	84	17	—	Seminativo arborato	III	1	02	90	380,73
Id.	84	18	—	Fabbricato rurale	—	0	36	00	—
Id.	84	19	—	Seminativo	IV	8	15	70	1.182,76
Id.	84	20	—	Incolto produttivo	unica	0	12	80	2,56
Id.	84	21	—	Seminativo arborato	III	0	59	30	219,41
Id.	84	22	—	Seminativo	IV	2	61	70	379,46
Id.	84	23	—	Pascolo	III	0	32	00	1,28
Id.	84	24	—	Incolto produttivo	unica	0	08	50	1,70
Id.	84	25	—	Seminativo arborato	III	0	84	20	311,54
Id.	84	26	—	Seminativo	IV	2	21	30	320,88
Barance	84	31 (p)	—	Id.	IV	6	40	35	928,50
				Totali		40	17	75	6.399,24

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Burlanda » distinto a nuovo catasto al foglio 84, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite ovest della particella 13;

Sud: con la strada vicinale della Rocca per Ulignano, con la linea del frazionamento operato sulla particella 31 la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord delle particelle 28 e 27;

Ovest: con il torrente Era.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.070.057,11 (unmilionesettantamilacinquantasette e cent. 11), vale salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2769.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Maria Luisa, maritata Bassi, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Maria Luisa, maritata Bassi, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Maria Luisa, maritata Bassi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 73.90.48, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 76. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campani Maria Luisa, maritata Bassi, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 389 (N C.)					
Pod. dei Poggiarelli	119	14	—	Seminativo	V	10	43	30	625,98
Poggiarello	119	16	—	Fabbricato rurale	—	0	47	00	—
Id.	119	17	—	Pascolo	I	0	39	30	21,61
Pian del Pozzo	119	18	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	90	0,28
Id.	119	19	—	Pascolo	I	0	09	90	5,45
Olmoia	119	21	—	Pascolo cespugliato	II	2	84	00	26,98
Renaio di Sopra	119	31	—	Id.	III	2	83	80	11,35
Piagge	119	35	—	Bosco ceduo	III	6	70	00	402 —
Nocciolèta	119	47	—	Pascolo cespugliato	II	0	42	40	4,03
Renaio di Sopra	119	49	—	Bosco ceduo	III	0	56	60	33,96
Porta al Poggiarello	119	54	—	Seminativo	IV	1	18	10	171,25
Id.	119	62	—	Seminativo arborato	IV	1	67	50	418,75
Porta al Poggione	119	64	—	Pascolo	I	0	32	40	17,82
Piagge del Boschetto	119	73	—	Id.	III	0	51	90	2,08
Id.	119	74	—	Bosco ceduo	III	0	06	90	4,14
Id.	119	77 (p)	—	Seminativo	IV	1	86	64	270,63

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 389 (*N. C.*)					
Piagge del Boschetto	119	78	—	Bosco ceduo	III	1	53	20	91,92
Olmoia	119	79	—	Pascolo cespugliato	II	4	74	90	45,12
Porta al Poggiarello	119	80	—	Bosco ceduo	III	0	21	40	12,84
Piagge	119	81	—	Pascolo	II	5	27	70	147,76
Era Morta	120	11	—	Bosco ceduo	III	0	02	10	1,26
Bandita	120	12	—	Pascolo cespugliato	II	0	89	00	8,46
Era Morta	120	13	—	Bosco ceduo	III	0	41	50	24,90
Id.	120	14	—	Id.	III	1	50	50	90,30
Id.	120	15	—	Pascolo	II	0	41	80	11,70
Bandita	120	16	—	Seminativo	IV	2	40	60	348,87
Id.	120	17	—	Seminativo arborato	III	10	73	90	3.973,43
Pian del Passo	120	18	—	Seminativo	IV	1	42	40	206,48
Id.	120	19	—	Pascolo	I	0	55	70	30,63
Valloni	120	20	—	Seminativo arborato	IV	4	73	00	1.182,50
Id.	120	21	—	Bosco ceduo	III	0	09	00	5,40
Id.	120	22	—	Id.	III	0	05	00	3 —
Id.	120	23	—	Id.	III	0	30	70	18,42
Id.	120	24	—	Seminativo	IV	1	74	30	252,73
Poggi di Banditello	120	25	—	Pascolo	I	0	42	80	23,54
Bandita	120	26	—	Id.	I	1	43	60	78,98
Poggio Banditello	120	27	—	Bosco ceduo	III	4	29	70	257,82
Piagge del Boschetto	119	66(p)	—	Seminativo arborato	IV	0	25	04	6[illegible],60
				Totali		73	90	48	8.894,[illegible]7

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Poggiarello » confina:

Nord: con la strada vicinale del Palagione;

Est: con il limite sud-ovest della particella 3 (foglio 120), con parte del limite ovest della particella 5 (foglio 120), con il limite di proprietà coincidente con il torrente Era Morta;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Era Morta, con i limiti est e nord della particella 72 (foglio 119), con il limite nord della particella 67 (foglio 119), con parte del limite nord della particella 65 (foglio 119);

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 66 (foglio 119), la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo e con il limite nord di detta particella con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 77 (foglio 119), le cui parti ovest e nord rimangono alla ditta, con il limite sud della particella 75 (foglio 119), con i limiti sud ed est della particella 76 (foglio 119), con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 77 (foglio 119), la cui parte ovest rimane alla ditta, con parte dei limiti sud-ovest e sud della particella 9 (foglio 119), con i limiti sud ed est della particella 15 (foglio 119), con il limite est delle particelle 11 e 10 (foglio 119), con parte del limite est della particella 12 (foglio 119), con i limiti sud-est e nord della particella 13 (foglio 119).

L'indennità di espropriazione è di L. 1.032.386,55 (unmilionetrentaduemilatrecentottantasei e cent. 55), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2770.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Compagnia Immobiliare « Della Torre », Società Anonima con sede in Genova, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Compagnia Immobiliare « Della Torre », Società Anonima con sede in Genova, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Compagnia Immobiliare « Della Torre », Società Anonima con sede in Genova, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 41.41.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 77. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Compagnia Immobiliare « Della Torre », Società Anonima con sede in Genova, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 357 (*N. C.*)					
Temperino	16	14(p)	—	Seminativo	IV	0	32	05	54,48
Madonna di Fucinaia	23	22	—	Uliveto	II	0	55	90	377,32
Id.	23	23	—	Id.	II	0	23	40	157,95
Id.	23	24	—	Seminativo	V	0	78	50	78,50
Id.	23	25	—	Vigneto	II	0	14	80	99,90
Carboncino	23	46	—	Pascolo cespugliato	unica	1	48	70	25,28
Madonna di Fucinaia	23	90	—	Seminativo arborato	IV	0	40	80	93,84
S. Antonio	14	56	—	Uliveto	IV	2	10	20	336,32
Id.	14	57	—	Pascolo cespugliato	unica	0	20	80	3,54
Id.	14	59	—	Seminativo	IV	0	76	60	130,22
Id.	14	60	—	Id.	IV	0	37	00	62,90
Id.	14	61	—	Bosco ceduo	III	4	02	50	201,25
Madonna di Fucinaia	23	26	—	Fabbricato rurale	—	0	03	70	—
I Corboli	25	68	—	Uliveto	III	1	30	30	547,26
Campiglia Vecchia	25	63	—	Id.	IV	1	41	00	225,60
Id.	25	64	—	Vigneto	III	0	11	60	48,72
Id.	25	66	—	Fabbricato rurale	—	0	05	80	—
Id.	25	67	—	Vigneto	III	0	10	50	44,10
Li Schienali	16	29	—	Seminativo	IV	1	41	30	240,21
Baraccano	16	31	—	Bosco ceduo	III	6	36	40	318,20
Id.	16	32	—	Seminativo	III	1	60	60	497,86
Id.	16	33	—	Id.	IV	0	75	00	127,50
Id.	16	34	—	Fabbricato rurale	—	0	23	10	—
Id.	16	35	—	Pascolo	II	12	56	30	163,32
Id.	16	36	—	Vigneto	III	0	20	90	87,78
Id.	16	37	—	Seminativo	V	3	83	70	383,70
					Totali . . .	41	41	45	4.305,75

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Li Schienali » confinante:

Nord: con il limite di proprietà.

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Termine;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Sassetta.

2° Accorpamento in località « Sant'Antonio », confinante

Nord: con parte del limite sud della particella 55 (foglio 14);
Est: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con il limite di proprietà;
Ovest: con parte del limite sud della particella 55 (foglio 14).

Nell'accorpamento descritto è escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà distinto al foglio 14.

3° Accorpamento in località « Madonna di Fucinaia », confinante:

Nord: con il fosso del Temperino;
Est: con parte del limite ovest della particella 5 (foglio 23) e con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà e con la strada vicinale di Macchioncino;
Ovest: con il limite di proprietà e con il fosso del Temperino.

Si espropria inoltre la particella 14 in parte del foglio 16;

4° Accorpamento in località « Fonte Corboli », confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Sassetta;
Nord-est: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Fontanella;
Sud-ovest: con il limite di proprietà.

Nell'accorpamento descritto è escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà distinto al foglio 25.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.094.722,90 (unmilionenovantaquattromilasettecentoventidue e cent. 90), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. *2771*.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Alessandro Mario fu Nicola, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Alessandro Mario fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa);
Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Alessandro Mario fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 8.03.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 78. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Alessandro Mario fu Nicola, in comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 604 (N. C.)					
La Cornia	88	33(p)	—	Seminativo	I	7	68	56	2.997,38
Id.	88	35	—	Incolto produttivo	unica	0	34	50	4,83
				Totali		8	03	06	3.002,21

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian della Cornia », confina:

Nord-ovest: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 33 (foglio 88) la cui parte nord-est rimane alla ditta e con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fiume Cornia;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cornia.

L'indennità di espropriazione è di L. 305.642 (trecentocinquemilaseicentoquarantadue), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2772.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Alessandro Mario fu Nicola, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Alessandro Mario fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Alessadro Mario fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 911.18.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 79. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Alessandro Mario fu Nicola, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell' Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 2125 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Salone	66	50	—	Seminativo	II	1	75	00	560,—
Id.	66	48	—	Id.	III	3	66	00	805,20
Id.	66	47	—	Id.	III	5	92	50	1.303,50
Id.	66	45	—	Id.	III	1	59	40	350,68
Id.	66	46	—	Id.	III	5	17	20	1.137,84
Poggio della Contessa	66	40	—	Id.	III	8	02	20	1.764,84
Salone	66	41	—	Pascolo cespugliato	II	0	86	80	17,36
Id.	66	42	—	Seminativo	III	4	13	90	910,58
Id.	66	43	—	Pascolo cespugliato	II	0	87	80	17,56
Id.	66	35	—	Seminativo	III	10	13	90	2.230,58
Id.	66	34	—	Pascolo cespugliato	II	1	32	00	26,40
Id.	66	33	—	Bosco ceduo	III	0	78	30	70,47
Id.	66	32	—	Seminativo	III	0	31	20	68,64
Id.	66	31	—	Bosco ceduo	IV	0	64	70	48,52
Botro al Trogolo	66	30	—	Seminativo	III	0	61	50	135,30
Id.	66	29	—	Id.	III	0	10	00	22,—
Id.	66	28	—	Id.	III	0	64	00	140,80
Salone	66	36	—	Bosco ceduo	IV	0	26	10	19,58
Id.	66	27	—	Seminativo	IV	0	53	10	77,—
Id.	66	26	—	Fabbricato rurale	—	0	22	00	—
Id.	66	25	—	Seminativo	IV	0	68	90	99,90
Id.	66	24	—	Bosco ceduo	IV	7	95	40	596,55
Id.	66	22	—	Uliveto	III	1	51	20	604,80
Botro al Trogolo	66	13	—	Seminativo	III	0	90	30	198,66
Id.	66	12	—	Id.	IV	0	37	80	54,81
Id.	66	11	—	Pascolo cespugliato	II	0	47	70	9,54
Id.	66	10	—	Seminativo	IV	0	79	30	114,98
Monte Locco	66	1(p)	—	Bosco ceduo	IV	9	80	10	735,07
Botro al Trogolo	66	6	—	Seminativo	III	0	28	50	62,70
Id.	66	5	—	Id.	V	0	55	20	44,16
Id.	66	4	—	Id.	IV	1	36	10	197,35
Salone	66	9(p)	—	Bosco ceduo	V	17	20	00	533,20
Id.	66	9(p)	—	Id.	V	3	40	00	105,40
F. Ralda	53	116	—	Id.	IV	1	13	80	85,35
Id.	53	115	—	Pascolo cespugliato	II	5	09	40	101,88
Id.	53	114	—	Bosco ceduo	IV	3	85	20	288,90
Id.	53	113	—	Pascolo cespugliato	II	0	40	00	8,—
Id.	53	112	—	Seminativo	IV	0	22	40	32,48
Id.	53	111	—	Id.	IV	0	90	70	131,52
Id.	53	104	—	Bosco ceduo	IV	1	01	60	76,20
Id.	53	105	—	Seminativo	IV	7	84	80	1.137,96
Id.	53	106	—	Uliveto	III	1	13	70	454,80
Id.	53	107	—	Fabbricato rurale	—	0	27	30	—
Id.	53	96	—	Seminativo	V	0	64	10	51,28
Id.	53	95	—	Pascolo arborato	unica	0	77	90	58,42
Id.	53	94	—	Id	unica	0	07	60	5,70
P. Rocchino	53	93	—	Id.	unica	5	94	20	445,65
Id.	53	92	—	Seminativo	V	0	43	50	34,80
Id.	53	91	—	Id.	III	0	62	40	137,28
Id.	53	90	—	Pascolo arborato	unica	1	30	00	97,50
Id.	53	100	—	Bosco ceduo	IV	5	68	20	426,15
Id.	53	101	—	Seminativo	IV	1	83	60	266,22
Id.	53	102	—	Pascolo cespugliato	II	9	29	30	185,86
Id.	53	103	—	Seminativo	IV	1	36	40	197,78
Id.	53	78	—	Pascolo arborato	unica	0	16	90	12,68
Id.	53	74	—	Seminativo	V	2	19	60	175,68
Id.	53	73	—	Uliveto	IV	0	74	50	201,15
Id.	53	72	—	Pascolo cespugliato	II	1	20	10	24,02
Id.	53	71	—	Seminativo	V	0	82	80	66,24
Id.	53	70	—	Fabbricato rurale	—	0	06	00	—
Id.	57	69	—	Uliveto	III	1	52	20	608,80
Id.	53	68	—	Pascolo cespugliato	III	0	10	90	1,31
Id.	53	89	—	Id.	II	1	55	50	31,10

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2125 (*N. C.*)					
P. Rocchino	53	99(p)	—	Bosco ceduo	IV	5	60	00	420,—
Id.	53	62	—	Seminativo	IV	0	60	20	87,29
Id.	53	63	—	Uliveto	III	0	66	60	266,40
Id.	53	64	—	Fabbricato rurale	—	0	14	50	—
Id.	53	65	—	Pascolo	unica	0	24	60	10,09
Id.	53	66	—	Seminativo	IV	2	02	80	294,06
Id.	53	67	—	Pascolo cespugliato	II	0	28	40	5,68
Id.	53	60	—	Id.	II	0	03	50	0,70
Id.	53	47	2	Porzione rurale di fabbricato con dirt. corte n. 48	—	—	—	—	—
Id.	53	47	1	Id.	—	—	—	—	—
Id.	53	41	—	Seminativo	V	0	22	40	17,92
Id.	53	19	—	Bosco ceduo	IV	1	08	50	81,37
Id.	53	20	—	Id.	III	0	10	80	9,72
Col di Mezzo	51	91(p)	—	Id.	IV	0	20	00	15,—
P. Becchino	51	92(p)	—	Id.	III	1	60	00	144,—
F. Cannuccie	51	93	—	Seminativo	IV	1	17	30	170,08
P. Becchino	51	95	—	Id.	IV	1	73	20	251,14
Id.	51	96	—	Uliveto	III	1	49	70	598,80
Id.	51	97	—	Bosco ceduo	IV	0	77	10	57,83
Id.	51	98	—	Pascolo cespugliato	III	0	84	30	10,11
Id.	51	99	—	Uliveto	III	0	36	40	145,60
Id.	51	100	—	Vigneto	II	0	19	60	137,20
Id.	51	101	—	Seminativo	IV	0	19	40	28,13
P. Casone	51	53(p)	—	Bosco ceduo	IV	3	50	00	262,50
V. Martina	51	62	—	Seminativo	III	0	38	70	85,14
S. Al Lepre	51	63	—	Pascolo cespugliato	II	1	24	90	24,98
Casone	51	64	—	Seminativo	IV	0	37	80	54,81
Id.	51	65	—	Pascolo cespugliato	II	0	64	00	12,80
Id.	51	67	—	Seminativo	IV	7	44	50	1.079,53
Id.	51	68	—	Uliveto	II	1	05	90	661,88
Id.	51	69	—	Bosco ceduo	II	0	88	60	106,32
Id.	51	66	—	Seminativo	V	0	15	10	12,08
P. Becchino	51	102	—	Fabbricato rurale	—	0	02	40	—
Id.	51	103	—	Seminativo arborato	IV	0	86	80	208,32
Id.	51	104	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	90	1,98
P. Frassine	52	1	—	Vigneto	I	0	05	00	42,50
Id.	52	2	—	Seminativo	III	0	19	10	42,02
Id.	52	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	90	2,89
Id.	52	4	—	Seminativo	III	0	17	70	38,94
Id.	52	5	—	Id.	IV	0	51	70	74,96
Id.	52	6	—	Orto	unica	0	35	90	376,95
Id.	52	7	—	Bosco ceduo	II	0	14	00	16,80
Id.	52	8	—	Id.	II	0	03	80	4,56
Id.	52	9	—	Orto	unica	0	12	00	126,—
Id.	52	10	—	Seminativo	II	6	99	60	2.238,72
Id.	52	11	—	Id.	II	0	49	80	159,36
Id.	52	16	—	Id.	IV	2	80	90	407,30
Id.	52	17	—	Seminativo arborato	IV	1	25	00	300,—
Id.	52	18	—	Pascolo cespugliato	I	0	07	10	3,48
Id.	52	19	—	Seminativo	III	3	13	80	690,36
Id.	52	20	—	Bosco ceduo	IV	0	10	80	8,10
Id.	52	25	—	Uliveto	III	0	16	30	65,20
Id.	52	58	—	Seminativo	I	0	95	60	411,08
S. Lepre	52	60	—	Pascolo	unica	0	00	38	0,16
Id.	52	62	—	Id.	unica	0	00	20	0,08
Id.	52	65	—	Fabbricato rurale con dirt. alla corte n. 63	—	0	00	68	—
Id.	52	66	—	Fabbricato rurale con dirt. alla corte n. 63	—	0	00	79	—
Id.	52	67	—	Seminativo arborato	III	0	14	60	46,72
Id.	52	68	—	Fabbricato rurale	—	0	04	50	—
Id.	52	69	—	Id.	—	0	02	20	—
Id.	52	70	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	30	0,86
Id.	52	71	—	Seminativo	III	0	00	86	1,89
Id.	52	72	—	Pascolo arborato	unica	0	06	00	4,50
Id.	52	73	—	Uliveto	III	0	20	70	82,80
Id.	52	74	—	Seminativo	IV	1	43	20	207,64
Id.	52	75	—	Bosco ceduo	III	0	16	10	14,49
Botro delle Cannuccie	52	81	—	Id.	IV	0	80	30	60,22

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue *Partita catastale n.* 2125 (*N. C.*)

S. Lepre	52	82	—	Seminativo	IV	1	73	90	252,16
Id.	52	83	—	Bosco ceduo	IV	1	41	70	106,27
Id.	52	84	—	Id.	III	1	58	00	142,20
B. Cannuccie	52	117	—	Seminativo	IV	0	86	70	125,71
Id.	52	118	—	Pascolo arborato	unica	0	14	90	11,18
Id.	52	119	—	Seminativo	II	0	04	00	12,80
Id.	52	120	—	Bosco ceduo	IV	0	03	50	2,63
Frassine	52	121	—	Id.	IV	0	25	30	18.97
Id.	52	122	—	Seminativo	IV	1	07	40	155.73
F Saragio	54	1	—	Id.	II	10	46	00	3.347 20
Id.	54	2	—	Pascolo arborato	unica	0	08	10	6,07
S. Regolino	33	9	—	Seminativo	IV	1	17	20	169,94
Id.	33	10	—	Uliveto	II	3	30	20	2.063,75
Id.	33	11	—	Fabbricato rurale (corte unita al n. 13)	—	0	25	00	—
Id.	33	12	—	Seminativo	IV	0	52	60	76,27
Id.	33	13	—	Fabbricato rurale (aia unita al n. 11)	—	0	47	10	—
Grasceta	33	18	—	Bosco ceduo	IV	0	78	60	58,95
S. Regolo	33	19	—	Pascolo cespugliato	II	5	60	20	112,01
Id.	33	20	—	Bosco ceduo	IV	4	66	30	349,73
Id.	33	21	—	Seminativo	IV	1	47	60	214,02
Id.	33	22	—	Id.	III	0	05	50	12,10
Id.	33	23	—	Uliveto	II	2	49	50	1.559,38
L'Alberaia	33	24	—	Seminativo	I	5	19	70	2.234,71
S. Regolo	33	31	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	20	1,04
Id.	33	32	—	Seminativo	V	0	83	00	66,40
Id.	33	33	—	Id.	III	0	14	20	31,24
Id.	33	34	—	Pascolo cespugliato	II	0	57	30	11,46
Id.	33	35	—	Seminativo	IV	0	30	00	43 50
Id.	33	37	—	Id.	V	4	06	20	324,96
Id.	33	38	—	Pascolo cespugliato	II	5	98	50	119,70
Id.	33	39	—	Seminativo	IV	0	18	40	26,68
Id.	33	40	—	Id.	V	0	36	90	29 52
S. Domenico	33	44	—	Id.	III	8	21	40	1.807,08
S. Regolo	33	45	—	Id.	IV	1	10	80	160.66
Id.	33	46	—	Pascolo cespugliato	II	3	16	60	63,32
Id.	33	47	—	Seminativo	V	0	34	90	27,92
Id.	33	48	—	Pascolo cespugliato	I	0	03	20	1,57
Id.	33	49	—	Id.	II	0	08	00	1,60
Id.	33	50	—	Seminativo	III	1	16	30	255,86
Id.	33	51	—	Pascolo cespugliato	II	0	17	60	3,52
Id.	33	52	—	Id.	II	0	00	90	0,18
Id.	33	53	—	Id.	II	0	03	90	0,78
Id.	33	54	—	Id.	II	0	06	30	1,26
S. Domenico	33	55	—	Id.	I	0	14	00	6,86
Id.	33	56	—	Seminativo	II	2	26	40	724,48
Id.	33	57	—	Pascolo cespugliato	II	0	55	80	11,16
Id.	33	58	—	Seminativo arborato	II	0	66	20	278,04
Id.	33	59	—	Bosco ceduo	IV	0	64	40	48,30
Id.	33	60	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	80	0.56
Id.	33	61	—	Seminativo	II	2	11	80	677.76
Id.	33	62	—	Id.	III	2	89	80	637.56
B. Naspo	50	46	—	Id.	II	2	14	60	686,72
Id.	50	47	—	Pascolo cespugliato	II	1	15	60	23,12
Id.	50	48	—	Id.	II	0	21	20	4,24
P. Cornia	64	1	—	Id.	I	0	98	40	48,22
Id.	64	2	—	Seminativo	II	2	19	90	703,68
Id.	64	3	—	Id.	II	0	16	00	51,20
Podere Diaccio	64	4	—	Id.	III	3	17	20	697,84
Id.	64	5	—	Uliveto	II	1	41	60	885,—
Diaccino	64	6	—	Seminativo	III	0	37	60	82,72
Id.	64	7	—	Fabbricato rurale	—	0	26	40	—
Id.	64	8	—	Pascolo	unica	0	09	20	3,77
Id.	64	9	—	Seminativo	III	0	41	30	90,86
Ghiacci Bruciati	64	10	—	Bosco ceduo	V	23	03	80	714,18
P. Cornia	64	12	—	Pascolo cespugliato	II	3	90	60	78,12
Id.	64	13	—	Seminativo arborato	II	12	68	10	5.326,02
Id.	64	14	—	Id.	II	6	19	40	2.601,48
Diaccino	64	15	—	Seminativo	II	7	04	30	2.253,76

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2125 (*N. C.*)					
Diaccino	64	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	37	30	7.46
Id.	64	17	—	Seminativo	III	4	79	40	1.054,68
Id.	64	18	—	Pascolo cespugliato	II	0	79	50	15,90
Id.	64	19	—	Fabbricato rurale	—	0	36	90	—
Id.	64	20	—	Seminativo	III	0	64	50	141,90
Id.	64	21	—	Uliveto	II	1	76	30	1.101,87
Id.	64	22	—	Seminativo	IV	0	58	80	85,26
P. Troia	64	23	—	Fabbricato rurale	—	0	35	00	—
Id.	64	24	—	Seminativo	III	1	35	70	298,54
Id.	64	25	—	Id.	III	0	20	30	44,66
Id.	64	26	—	Pascolo cespugliato	II	2	03	50	40,70
Diaccino	64	27	—	Seminativo	IV	6	24	30	905,23
Id.	64	28	—	Id.	IV	1	75	80	254,91
Piani Bruciati	64	29(p)	—	Bosco ceduo	V	5	90	00	182,90
P. Cornia	64	30	—	Seminativo	II	2	88	20	922,24
Id.	64	31	—	Seminativo arborato	II	4	73	90	1.990,38
P. Calaboria	64	32	—	Fabbricato rurale	—	0	57	60	—
Ghiacci Bruciati	64	33	—	Seminativo	II	3	95	40	1.265,28
Id.	64	34	—	Seminativo arborato	II	1	37	20	576,24
Id.	64	35	—	Seminativo	II	1	03	70	331,84
Id.	64	36	—	Id.	IV	8	41	60	1.220,32
Id.	64	37	—	Bosco ceduo	IV	7	30	40	547,80
Id.	64	38	—	Seminativo	IV	0	43	10	62,50
Id.	64	39	—	Uliveto	II	0	91	60	572,50
Id.	64	40	—	Fabbricato rurale	—	0	23	10	—
Id.	64	41	—	Uliveto	II	0	23	00	143,75
Id.	64	42	—	Pascolo	unica	0	53	60	21,98
Id.	64	43	—	Seminativo	V	0	84	30	67,44
Id.	64	44	—	Id.	IV	1	59	80	231,71
P. Cornia	64	45	—	Id.	II	11	06	40	3.540,48
Ghiacci Bruciati	64	46	—	Id.	III	5	34	60	1.176,12
Id.	64	47	—	Pascolo cespugliato	II	0	64	40	12,88
Id.	64	48	—	Fabbricato rurale	—	0	43	40	—
Id.	64	49	—	Seminativo	IV	0	56	00	81,20
Id.	64	50	—	Id.	III	4	89	40	1.076,68
Id.	64	51	—	Uliveto	III	0	95	60	382,40
Id.	64	52	—	Pascolo cespugliato	II	1	18	80	23,76
Id.	64	11(p)	—	Bosco ceduo	V	0	90	00	27,90
Grasceta	50	5	—	Id.	IV	0	82	60	61,95
C. Rossi	50	6	—	Pascolo cespugliato	III	0	50	20	6,02
Id.	50	7	—	Id.	I	1	78	30	87,37
Id.	50	8	—	Id.	I	3	68	20	180,42
Id.	50	9	—	Seminativo	II	0	23	10	73,92
Id.	50	10	—	Seminativo arborato	I	3	66	50	2.015,75
Id.	50	11	—	Seminativo	II	8	36	70	2.677,44
Id.	50	12	—	Id.	I	7	85	20	3.376,36
Id.	50	13	—	Fabbricato rurale	—	0	58	20	—
Id.	50	50	—	Seminativo arborato	I	1	52	80	840,40
Id.	50	51	—	Vigneto	I	0	51	30	436,05
Grasceta	50	1	—	Seminativo	II	0	68	40	218,88
Id.	50	2	—	Id.	II	6	12	00	1.958,40
Id.	50	3	—	Id.	III	1	75	70	386,54
Id.	50	4	—	Id.	III	1	95	00	429 —
Serraiola	51	70(p)	—	Id.	I	3	56	09	1.531,19
C. Rossi	50	14	—	Id.	II	0	35	60	113,92
Id.	50	15	—	Uliveto	IV	0	71	10	191,97
Id.	50	16	—	Pascolo cespugliato	I	2	67	30	130,98
Id.	50	17	—	Id.	I	2	89	00	141,61
Id.	50	18	—	Seminativo	II	10	96	20	3.507,84
Id.	50	19	—	Id.	II	0	18	80	60,16
Id.	50	20	—	Id.	III	1	87	40	412,28
Id.	50	22	—	Id.	III	0	41	10	90,42
Id.	50	23	—	Id.	II	0	68	20	218,24
Id.	50	24	—	Id.	III	1	62	20	356,84
Id.	50	25	—	Pascolo cespugliato	I	1	44	90	71 —
Id.	50	26	—	Id.	II	0	29	10	5,82
Id.	50	27	—	Seminativo	II	2	04	30	653,76
Id.	50	28	—	Pascolo cespugliato	III	4	40	80	52,90
Id.	50	29	—	Seminativo	III	2	23	10	490,82
Id.	50	30	—	Bosco ceduo	IV	0	55	90	41,92

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2125 (*N. C.*)					
C. Rossi	50	31	—	Seminativo	III	0	68	40	150,48
F. Risccco	35	14	—	Id.	III	0	66	60	146,52
P. di Palmento	35	21	—	Id.	IV	2	85	20	413,54
C. Agnelli	35	22	—	Bosco ceduo	III	16	96	20	1.526.58
Id.	35	31	—	Pascolo cespugliato	II	1	59	40	31,83
P. Buca Gaeta	35	32	—	Fabbricato rurale	—	0	20	30	—
Id.	35	33	—	Seminativo	V	1	77	50	142 —
C. Agnelli	35	35	—	Bosco ceduo	V	1	24	40	38.56
Id.	35	44	—	Uliveto	II	4	06	20	2.538.75
Id.	35	50	—	Bosco ceduo	III	0	05	40	4,86
Id.	35	51	—	Fabbricato rurale	—	0	17	90	—
Id.	35	52	—	Seminativo	IV	0	53	30	77.28
Id.	35	53	—	Bosco ceduo	IV	0	03	60	2.70
Id.	35	54	—	Seminativo	IV	1	72	90	250,70
Id.	35	55	—	Bosco ceduo	V	1	16	00	35,96
Gualazzo	36	1	—	Seminativo	IV	1	24	70	180,81
Id.	36	2	—	Bosco ceduo	III	4	43	30	398.97
Id.	36	9	—	Id.	III	0	22	80	20,52
Id.	36	10	—	Id.	IV	9	22	50	691,88
Id.	36	11	—	Seminativo	III	0	86	40	190,08
Id.	36	14	—	Id.	IV	4	50	30	652,94
Id.	36	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	37	80	7,56
Id.	36	16	—	Seminativo	IV	0	25	80	37.41
Id.	36	26	—	Bosco ceduo	III	0	30	50	27.45
Id.	36	27	—	Pascolo arborato	unica	0	08	90	6,68
C. Agnelli	36	28	—	Uliveto	II	1	74	90	1.093,13
Id.	36	29	—	Id.	III	0	29	80	119,20
Id.	36	30	—	Seminativo	IV	0	33	80	49,01
Id.	36	31	—	Pascolo cespugliato	II	0	82	60	16.52
Id.	36	32	—	Seminativo	III	0	09	20	20,24
Id.	36	33	—	Pascolo arborato	unica	0	61	40	46.04
Id.	36	34	—	Pascolo cespugliato	II	2	14	10	42.82
Id.	36	44	—	Seminativo	III	0	60	30	132,66
Id.	36	45	—	Fabbricato rurale	—	0	20	40	—
Id.	36	46	—	Uliveto	III	0	87	00	348 —
Id.	36	47	—	Seminativo	IV	0	76	00	110,20
Id.	36	48	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	40	4.08
Id.	36	49	—	Bosco ceduo	IV	0	10	60	7.95
Id.	36	50	—	Uliveto	II	5	19	30	3.245,62
Id.	36	51	—	Pascolo cespugliato	II	1	99	70	39,94
Id.	36	52	—	Id.	II	0	08	20	1,64
Id.	36	53	—	Seminativo	IV	0	13	20	19,14
Id.	36	54	—	Id.	V	2	30	60	184.48
Id.	36	55	—	Bosco ceduo	IV	13	30	80	998,10
Id.	36	56	—	Id.	III	8	49	60	764,64
Id.	36	57	—	Seminativo	IV	1	00	70	146,01
Id.	36	72	—	Pascolo cespugliato	II	1	14	60	22,92
Grasceta	37	43	—	Bosco ceduo	IV	0	79	30	59.48
Castiglioni	3	15(p)	—	Id.	III	0	25	00	22 50
Id.	3	15(p)	—	Id.	III	1	35	00	121,50
Id.	3	18	—	Seminativo arborato	V	1	73	90	295.63
Id.	3	20	—	Uliveto	II	2	89	20	1.807,50
Id.	3	21	—	Pascolo cespugliato	II	1	25	90	25,18
Poggio agli Aspidi	3	22	—	Id.	II	2	93	50	58,70
Castiglioni	3	23	—	Seminativo	III	0	36	30	79,86
Id.	3	24	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	10	2,82
Id.	3	25	—	Bosco ceduo	III	3	02	30	272,07
Id.	3	28	—	Id.	V	2	00	00	62 —
Cornia	17	11	—	Pascolo cespugliato	III	3	54	30	42,52
Id.	17	12	—	Id.	II	0	27	70	5,54
Id.	17	13	—	Seminativo	III	1	50	60	331.32
Montileo	17	15	—	Id.	IV	2	04	40	296,38
Id.	17	16	—	Fabbricato rurale	—	0	12	50	—
Id.	17	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	27	10	5,42
Castiglioni	18	1	—	Bosco ceduo	III	14	57	30	1.311,57
Id.	18	2	—	Seminativo	III	1	27	60	280,72
Montileo	18	3	—	Pascolo arborato	unica	0	09	40	7,05
Id.	18	4	—	Seminativo	IV	0	38	40	55,68
Id.	18	5	—	Seminativo arborato	III	0	67	30	215,36
Castiglioni	18	6	—	Uliveto	IV	0	48	90	132,03

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

Segue *Partita catastale n.* 2125 *(N. C.)*

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Castiglioni	18	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	17	00	3,40
Id.	18	8	—	Seminativo	IV	0	61	10	88,60
Id.	18	9	—	Uliveto	II	0	58	70	366,88
Id.	18	10	—	Seminativo arborato	IV	0	76	70	184,08
Id.	18	11	—	Seminativo	III	1	34	30	295,46
Id.	18	12	—	Fabbricato rurale	—	0	30	60	—
Id.	18	13	—	Uliveto	II	4	32	90	2.705,62
Id.	18	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	23	70	4,74
Id.	18	15	—	Bosco ceduo	IV	0	17	10	12,83
Id.	18	16	—	Pascolo	unica	3	14	00	128,74
Id.	18	17	—	Fabbricato rurale	—	0	10	90	—
Id.	18	18	—	Seminativo	IV	0	61	10	88,60
Id.	18	19	—	Fabbricato rurale	—	0	11	00	—
Id.	18	20	—	Seminativo	IV	1	85	40	268,83
Id.	18	21	—	Pascolo arborato	unica	1	37	80	103,35
Sughericci	18	22	—	Seminativo	III	0	95	70	210,54
Id.	18	23	—	Pascolo arborato	unica	0	83	00	62,25
Id.	18	24	—	Pascolo cespugliato	II	1	58	90	31,78
Id.	18	25	—	Seminativo	IV	0	80	40	116,58
Montileo	18	26	—	Uliveto	II	3	75	40	2.346,25
Id.	18	27	—	Seminativo	IV	2	63	90	382,66
Id.	18	28	—	Bosco ceduo	IV	0	06	60	4,95
Castiglioni	18	29	—	Uliveto	III	0	80	90	323,60
Id.	18	30	—	Id.	II	4	18	90	2.618,13
Id.	18	31	—	Seminativo	IV	0	09	00	13,05
Id.	18	32	—	Id.	IV	0	53	60	77,72
Id.	18	33	—	Uliveto	IV	0	10	70	28,89
Id.	18	34	—	Bosco ceduo	III	0	59	80	53,82
Castiglioni Alto	18	35	—	Uliveto	III	2	36	10	944,40
Castiglione	18	36	—	Seminativo	IV	0	44	30	64,23
Id.	18	37	—	Pascolo cespugliato	II	0	59	20	11,84
Id.	18	38	—	Pascolo arborato	unica	0	55	00	41,25
Id.	18	39	—	Pascolo	unica	0	31	10	12,75
Castiglione Alto	18	40	—	Pascolo arborato	unica	0	69	00	51,75
Sughericci	18	41	—	Seminativo	IV	0	27	20	39,44
Id.	18	42	—	Bosco ceduo	IV	19	66	00	1.474,50
Castiglioni	18	43	—	Id.	IV	0	06	40	4,80
Id.	18	44	—	Seminativo	IV	0	77	20	111,94
Id.	18	45	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	20	2,04
Id.	18	46	—	Bosco ceduo	III	5	22	00	469,80
Id.	18	47	—	Pascolo cespugliato	II	0	19	20	3,84
Id.	18	48	—	Seminativo	IV	5	89	20	854,34
Pog. Sandro	18	49	—	Pascolo arborato	unica	1	34	00	100,50
Id.	18	50	—	Pascolo cespugliato	II	2	50	30	50,06
Id.	18	51	—	Pascolo arborato	unica	0	47	50	35,63
Id.	18	52	—	Seminativo	IV	1	29	70	188,06
Sughericci	18	54	—	Id.	III	1	47	10	323,62
Id.	18	55	—	Pascolo cespugliato	I	0	13	20	6,47
Castiglione	18	56	—	Pascolo arborato	unica	1	16	90	87,67
Id.	18	57	—	Seminativo	IV	1	80	60	261,87
Id.	18	58	—	Bosco ceduo	III	0	52	20	46,98
Pog. Sandro	18	59	—	Id.	IV	11	43	30	857,47
Castiglione Alto	18	60	—	Seminativo	II	0	59	90	191,68
Montello	18	63	—	Uliveto	II	1	49	60	935 —
Castiglioni	18	64	—	Id.	III	1	11	40	445,60
Id.	18	65	—	Bosco ceduo	IV	0	07	90	5,93
Id.	18	66	—	Id.	III	0	33	80	30,42
Id.	18	67	—	Seminativo	IV	0	14	20	20,58
Id.	18	68	—	Bosco ceduo	III	2	46	40	221,76
Id.	18	69	—	Seminativo	IV	2	11	00	305,95
Cantinaccia	19	2	—	Pascolo cespugliato	II	5	92	30	118,46
Id.	19	4	—	Bosco ceduo	IV	4	21	40	316,05
Cornia	31	1	—	Pascolo cespugliato	III	5	43	10	65,17
Id.	31	2	—	Seminativo	III	4	40	10	968,22
Sughericcio	31	3	—	Id.	II	2	87	70	920,64
Id.	31	5	—	Id.	III	0	12	10	26,62
Id.	31	6	—	Id.	IV	0	48	80	70,76
Id.	31	7	—	Fabbricato rurale	—	0	32	60	—
Id.	31	8	—	Seminativo arborato	IV	1	44	00	345,60
Id.	31	9	—	Pascolo cespugliato	II	0	41	10	8,22

Segue *Partita catastale* n. 2125 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Sughericcio	31	10(p)	—	Bosco ceduo	III	15	13	40	1.362,06
Id.	31	11	—	Uliveto	III	2	04	30	817,20
Id.	31	12	—	Vigneto	III	0	24	80	106,64
Id.	31	13	—	Bosco ceduo	IV	1	58	10	118,57
Id.	31	14	—	Seminativo	III	2	79	40	614,68
Id.	31	15	—	Pascolo cespugliato	I	0	20	30	9,95
P. Bagnaccio	31	19	—	Id	II	1	65	70	33,14
Id.	31	20	—	Seminativo	II	23	08	50	7.387,20
Risecco	31	21	—	Pascolo cespugliato	II	0	22	30	4,46
Id.	31	22	—	Vigneto	III	1	35	20	581,36
Id.	31	23	—	Pascolo cespugliato	I	0	08	80	4,30
Id.	31	24	—	Id.	II	0	07	40	1,48
Id.	31	25	—	Id.	I	0	16	10	7,89
Cornia	31	27	—	Id.	III	1	77	50	21,30
Risecco	31	28	—	Id.	II	0	14	20	2,84
Fosso Risecco	31	29	—	Id.	I	0	18	50	9,07
Cornia	31	38	—	Id.	III	0	54	10	6,49
P. Tre Luci	32	12	—	Seminativo	III	0	37	70	82,94
Id.	32	13	—	Pascolo cespugliato	II	0	44	50	8,90
Risecco	32	14	—	Seminativo	II	1	05	80	338,56
Cornia	51	18	—	Pascolo cespugliato	II	0	22	90	4,58
Id.	51	19	—	Bosco ceduo	III	3	66	50	329,85
P. Casone	51	20	—	Id.	IV	3	27	80	245,85
Fossone	51	21		Id.	IV	0	14	00	10,50
Id.	51	22	—	Id.	IV	0	14	20	10,65
P. Casone	51	23	—	Seminativo	V	1	46	60	117,28
Id.	51	24	—	Pascolo cespugliato	II	1	28	10	25,62
Id.	51	25	—	Seminativo	IV	6	36	10	922,35
Id.	51	26	—	Pascolo cespugliato	II	1	95	50	39,10
Id.	51	27	—	Bosco ceduo	IV	7	23	40	512,55
Cantinaccia	51	28	—	Pascolo cespugliato	II	1	18	60	23,72
Id.	51	30	—	Seminativo	I	2	35	70	1.013,51
P. Casone	51	31	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	30	4,06
Id.	51	32	—	Seminativo	IV	1	99	80	289,71
Id.	51	33	—	Pascolo cespugliato	I	0	34	10	16,71
Id.	51	34	—	Id.	I	0	16	00	7,84
Cantinaccia	51	35	—	Seminativo	V	0	86	30	69,04
Id.	51	36	—	Id.	III	0	21	80	47,96
Id.	51	37	—	Id.	III	0	41	90	92,18
Id.	51	38	—	Vigneto	I	0	02	40	20,40
Id.	51	39	—	Orto	unica	0	06	10	64,05
P. Casone	51	54	—	Fabbricato rurale	—	0	27	90	—
Id.	51	55	—	Bosco ceduo	III	1	12	00	100,80
Id.	51	56	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	30	4,06
Cantinaccia	51	57	—	Seminativo	IV	0	49	10	71,20
Risecco	31	26	—	Id.	II	2	22	70	712,64
Pod. Bagnaccio	31	30	—	Pascolo cespugliato	II	1	17	00	23,40
Id.	31	31	—	Seminativo	II	3	07	80	984,96
Id.	31	32	—	Pascolo cespugliato	I	0	06	70	3,28
Id.	31	33	—	Seminativo	II	9	94	80	3.183,36
Id.	31	36	—	Id.	I	0	09	40	40,42
Id.	31	37	—	Id.	I	1	09	50	470,85
Sughericcio	31	16	—	Id.	II	1	38	10	441,92
Id.	31	17	—	Bosco ceduo	IV	2	02	20	151,65
Id.	31	18	—	Pascolo cespugliato	I	0	21	40	10,49
Alluminaccia	32	1	—	Bosco alto fusto	II	0	78	80	63,04
Id.	32	9	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	90	1,18
Id.	32	10	—	Seminativo	II	2	99	80	959,68
Id.	32	18	—	Id.	III	1	12	80	248,16
Id.	32	19	—	Bosco ceduo	IV	5	39	90	404,92
Id.	32	25	—	Seminativo	III	3	54	30	779,46
Id.	32	26	—	Uliveto	III	0	35	90	143,60
Id	32	27	—	Fabbricato rurale	—	0	09	20	—
Id.	32	28	—	Id.	—	0	02	70	—
Id.	32	29	—	Seminativo	III	0	25	90	56,98
Id.	32	30	—	Fabbricato rurale	—	0	40	30	—
Id.	32	35	—	Bosco ceduo	IV	1	62	00	121,50
Id.	32	57	—	Bosco alto fusto	II	0	18	10	14,48
				Totali		911	18	30	165,423,12

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Campetroso », è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con un tratto della strada vicinale della Cornia, con parte del limite sud-ovest della particella 10 (foglio 17), con parte del limite ovest della particella 18 (foglio 17), con parte del limite ovest della particella 10 (foglio 31), con la linea spezzata del frazionamento operato sulla suddetta particella 10 (foglio 31), la cui parte nord rimane alla ditta, con il limite sud della particella 4 (foglio 31), con la strada vicinale delle Allumiere, con parte del limite sud-est della particella 4 (foglio 31), nuovamente con un tratto della strada vicinale delle Allumiere, con parte del limite est della particella 18 (foglio 17), con il limite sud-est della particella 14 (foglio 17) coincidente per un tratto con la strada vicinale delle Allumiere, con parte del limite sud-ovest della particella 18 (foglio 17), nuovamente con un tratto della strada vicinale delle Allumiere, con il limite ovest della particella 9 (foglio 17), con il fosso La Dirota, con un breve tratto del fosso di Castiglioni, con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 3), la cui parte nord rimane alla ditta, con un tratto del limite sud-est della suddetta particella, con una seconda linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 3), la cui parte nord rimane alla ditta, nuovamente con parte del limite sud-est e sud sempre della particella 15 (foglio 3);

Est e *sud-est*: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Cantinaccia, con il limite nord delle particelle 53 e 70 (foglio 18) e con il limite nord-ovest della particella 61 stesso foglio, con il limite ovest delle particelle 16 e 17 (foglio 32), con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il torrente Risecco, con un brevissimo tratto del fosso Fossone;

Ovest: con un breve tratto della strada viicnale Campetroso-Frassine, con la linea del frazionamento operato sulla particella 92 (foglio 51), la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite nord della suddetta particella, con parte del limite orientale della particella 91 (foglio 51), con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte settentrionale rimane alla ditta, nuovamente con la strada vicinale Campetroso-Frassine, con il fosso delle Cannuccie, con parte del limite nord-est della particella 91 (foglio 51), nuovamente con il fosso delle Cannuccie, con il limite di proprietà, con il limite sud-est della particella 61 (foglio 51), con un breve tratto del fosso di Valle Mortina, con un breve tratto del limite sud della particella 53 (foglio 51) con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte nord-ovest rimane alla ditta, con il limite est sempre della particella 53 (foglio 51), con un tratto della strada provinciale di Val di Cornia, con il limite est della particella 17 (foglio 51) e quindi con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cornia.

Dal presente accorpamento viene esclusa la particella 29 (foglio 51) censita al Catasto urbano.

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di San Regolo;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte col fosso di San Regolo ed in parte col fosso al Saragio;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con la strada vicinale di Monterotondo e con il fosso del Vallino.

3° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Risecco;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Campo e con la strada vicinale Frassine-Monterotondo;

Sud: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con la strada vicinale Frassine-Monterotondo;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso del Confine.

4° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Risecco ed in parte con il fosso Rosso;

Est: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il fosso Rosso e per un altro tratto con la strada vicinale Frassine-Monterotondo;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il fosso della Fonte.

5° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Naspo, con il fosso Diaccino;

Est: con parte del limite ovest della particella 11 (foglio 64), con la linea del frazionamento operato sulla stessa particella, la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite nord-ovest della particella 29 (foglio 64) e con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con il fosso del Sasserini;

Ovest: con il fiume Cornia.

6° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cornia;

Nord-est: con il limite sud delle particelle 40 e 41 (foglio 51), con la linea del frazionamento operato sulla particella 70 (foglio 51), la cui parte nord-ovest rimane alla ditta, con un tratto del fosso del Botro al Confine;

Sud-est e *sud*: con parte del limite nord della particella 21 (foglio 50), con la strada provinciale di Val di Cornia, con parte del limite ovest della particella 21 (foglio 50), nuovamente con la strada provinciale di Val di Cornia, nuovamente con un tratto del limite ovest della particella 21 (foglio 50), e con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cornia.

Si espropria, inoltre, la particella 6 (foglio 50), isolata nel fiume Cornia, posta a nord del sopradescritto accorpamento.

7° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est e *sud-est*: con il limite di proprietà coincidente in taluni tratti con la strada vicinale di M. Marittima, con il fosso di Botro al Trogolo e con il torrente Milia;

Ovest: con il limite est della particella 49 (foglio 66), con un brevissimo tratto della strada vicinale della Contessa e con un tratto della strada vicinale della via ferrata, con parte del limite est della particella 39 (foglio 66), con parte del limite sud-est della particella 23 (foglio 66), con il fosso della Bucona, con parte del limite meridionale della particella 9 (foglio 66), con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte nord rimane alla ditta, con un affluente del fosso delle Solane, con il fosso delle Solane, con un brevissimo tratto della strada vicinale di via ferrata, con una seconda linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 66), la cui parte ovest rimane alla ditta, con una linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 66), la cui parte ovest rimane alla ditta, con parte del limite est sempre della medesima particella 1 (foglio 66), con una seconda linea di frazionamento operata sulla particella 1 (foglio 66), nuovamente con parte del limite est sempre della particella 1 (foglio 66), con una nuova linea spezzata di frazionamento operata sulla particella 1 (foglio 66), con il fosso di Botro a Trogolo, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 99 (foglio 53), la cui parte ovest rimane alla ditta e con parte del limite est della particella suddetta, con la strada vicinale Campetroso-Frassine.

L'indennità di espropriazione è di L. 57.239.240,10 (lire cinquantasettemilioniduecentotrentanovemiladuecentoquaranta e cent. 10), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2773.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Alessandro Mario fu Nicola, in comune di Suvereto (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Alessandro Mario fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Suvereto (provincia di Livorno);

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Alessandro Mario fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Suvereto (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 168.54.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 80. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Alessandro Mario fu Nicola, in comune di Suvereto (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 856 (*N. C.*)					
Barliconi	12	6	—	Seminativo arborato	III	0	95	60	286,80
Id.	12	11	—	Seminativo	III	0	21	10	59,08
Id.	12	16	—	Pascolo cespugliato	unica	0	06	10	1,04
Nebbiaia	12	17	—	Seminativo	III	4	13	70	1.158,36
Barliconi	12	18	—	Incolto produttivo	unica	0	05	00	0,25
Nebbiaia	12	19	—	Pascolo cespugliato	unica	5	94	90	101,12
Barliconi	12	20	—	Seminativo	III	8	60	40	2.409,12
Id.	12	21	—	Incolto produttivo	unica	0	06	60	0,33
Id.	12	22	—	Pascolo cespugliato	unica	0	07	20	1,22
Id.	12	25	—	Fabbricato rurale	—	0	42	80	—
Id.	12	26	—	Pascolo cespugliato	unica	0	48	70	8,27
Id.	12	27	—	Seminativo	IV	0	63	60	101,76
Id.	12	28	—	Bosco ceduo	III	5	01	70	200,68
Id.	12	29	—	Vigneto	III	0	22	80	100,32
Id.	12	30	—	Bosco ceduo	III	7	25	10	290,04
Id.	12	31	—	Id.	III	0	56	30	22,52
Id.	12	33	—	Uliveto	III	1	57	60	394 —
Barlinconi	12	34	—	Id.	II	1	70	90	1.025,40
Id.	12	35	—	Seminativo	IV	11	02	50	1.764 —
Id.	12	37	—	Pascolo cespugliato	unica	0	06	60	1,12
Id.	12	39	—	Seminativo	IV	2	24	20	358,72
Id.	12	43	—	Pascolo	unica	1	83	80	38,60
Id.	12	44	—	Bosco ceduo	III	1	47	90	59,16
Id.	12	50	—	Id.	III	0	03	10	1,24
Id.	12	52	—	Uliveto	III	2	68	00	670 —
Le Basse	13	1	—	Bosco ceduo	III	0	04	40	1,76
Id.	13	2	—	Id.	III	0	11	10	4,44
Id.	13	3	—	Seminativo	III	1	37	00	383,60
Id.	13	4	—	Bosco ceduo	III	1	78	50	71,40
Id.	13	5	—	Id.	III	7	92	60	317,04
Id.	13	6	—	Seminativo	III	1	46	20	409,36
Id.	13	7	—	Seminativo arborato	II	5	66	70	3.116,85
Id.	13	8	—	Seminativo	II	12	48	30	5.867,01
Id.	13	9	—	Incolto produttivo	unica	0	54	10	2,70
Id.	13	10	—	Pascolo	unica	12	76	90	268,14
Id.	13	11	—	Uliveto	II	0	97	90	587,40
Id.	13	12	—	Pascolo cespugliato	unica	0	93	10	15,82
Id.	13	13	—	Seminativo	IV	1	60	40	256,64
Id.	13	14	—	Fabbricato rurale	—	0	77	50	—
Id.	13	15	—	Seminativo	IV	1	44	50	231,20
Id.	13	16	—	Bosco ceduo	III	1	83	20	73,28
Id.	13	17	—	Seminativo	III	2	12	70	595,56
Id.	13	19	—	Id.	III	2	95	30	826,84
Id.	13	20	—	Id.	III	2	99	80	839,44
Id.	13	21	—	Pascolo	unica	0	41	70	8,76
Id.	13	22	—	Pascolo cespugliato	unica	1	00	70	17,13
Id.	13	23	—	Id.	unica	9	96	10	169,34
Id.	13	24	—	Incolto produttivo	unica	0	81	60	4,08
Id.	13	32	—	Seminativo	III	9	42	90	2.640,12
Id.	13	33	—	Canneto	unica	0	02	60	13 —
Id.	13	37	—	Pascolo cespugliato	unica	8	14	90	138,53
Spiaggia Lombarda	21	18	—	Bosco ceduo	III	1	37	00	54,80
Id.	21	19	—	Pascolo cespugliato	unica	0	35	50	6,04
Id.	21	20	—	Id.	unica	0	42	00	7,14
Calzalunga	39	54	—	Fabbricato rurale con diritto al pozzo n. 75	—	0	32	40	—
Id.	39	55(p)	—	Seminativo	I	15	77	10	9.462,61
Ragnaia	49	1	—	Seminativo arborato	I	2	01	60	1.512 —
Id.	49	26	—	Seminativo	I	1	21	40	728,40
Calzalunga	39	56	—	Vigneto	I	0	10	40	96,20
				Totali		168	54	30	37.779,78

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Barbiconi », « Le Basse » e « Spiaggia Lombarda », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dei Redegaffi;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cornia;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dei Redegaffi, con la strada vicinale dei Redegaffi, con la strada vicinale dei Barbiconi;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada vicinale della Patassa.

Si espropria inoltre la particella 9 (foglio 13) sita nel corso del fiume Cornia ad est del sopradescritto accorpamento.

2° Accorpamento sito in località « Calzalunga » e « Ragnaia », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Palazzotto e col fosso della Ragnaia;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 55 (foglio 39) la cui parte ovest rimane alla ditta e con parte del limite est della particella 50 (foglio 39).

L'indennità di espropriazione è di L. 13 861.013,65 (tredicimilioniottocentosessantunomilatredici e cent. 65), vale salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2774.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Di Clemente Benedetto fu Pietro, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Di Clemente Benedetto fu Pietro per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Di Clemente Benedetto fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 720.14 pari ad ettari 72.01.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 81. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Clemente Benedetto fu Pietro, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 34372 (V. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
S. Nicola	128	1	—	Pascolo	33	45	457,60
Pian Saccoccia	128	2 (P) (p)	—	Bosco ceduo	122	12	1.577,82
Id.	128	3 (P) (p)	—	Seminativo	304	68	12.735,62
Id.	128	7 (P) (p)	—	Id.	259	89	6.221,66
				Totali	720	14	20.992,70
				Pari ad Ha 72.01.40			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian Saccoccia », distinto a vecchio catasto alla sezione 128 confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 3, 2 e 7 e nuovamente sulle particelle 2 e 3 le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Pian Saccoccia;

Sud-ovest ed *ovest*: con il limite di proprietà coincidente con rio Galeria o di Cesano.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.273.421,40 (ottomilioniduecentosettantatremilaquattrocentoventuno e centesimi 40), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2775.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Orazio Giovanni ed Evangelista fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioacchino fu Marco, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Orazio Giovanni ed Evangelista fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioacchino fu Marco, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2438, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Orazio Giovanni ed Evangelista fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioacchino fu Marco, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio catasto vigente, di tavole 1899.24 pari ad ettari 189.92.40 corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 193.34.38.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 82. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Orazio Giovanni ed Evangelista fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioacchino fu Marco, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 18080/21500 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
Monachina o Selce	64	325	—	Prato	88	88	5.741,65
Id.	64	326	—	Pascolo	13	75	188,10
Id.	64	327	—	Id.	6	31	86,30
Id.	64	328	—	Id.	99	13	1.356,11
Id.	64	329	—	Id.	3	46	47,31
Id.	64	330	—	Id.	0	94	12,84
Id.	64	331	—	Id.	2	14	29,26
Id.	64	332	—	Seminativo	290	11	6.945,22
Id.	64	332	1	Id.	196	80	4.711,39
Id.	64	334	—	Id.	45	02	1.881,84
Id.	64	333	—	Pascolo	47	00	642,96
Id.	64	335	—	Seminativo	5	94	142,20
Id.	64	336	—	Prato	9	39	606,59
Id.	64	336	1	Id.	32	40	2.093,04
Id.	64	337	—	Id.	131	86	8.518,16
Id.	64	338	—	Pascolo	81	27	1.111,76
Id.	64	339	—	Id.	0	90	12,31
Id.	64	340	—	Seminativo	370	29	8.864,75
Id.	64	341	—	Pascolo	102	40	1.400,83
Id.	64	340	1	Seminativo	235	20	5.630,69
Id.	64	342	—	Prato	27	29	1.762,93
Id.	64	343	—	Id.	68	76	4.441,90
Id.	64	344	(P) (p)	Id.	19	00	1.805,02
Id.	64	345	(P) (p)	Id.	13	00	1.235 —
Id.	64	364	—	Pascolo	8	00	109,44
				Totali	1899	24	59.377,60
				Pari ad Ha. 189.92.40			

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2438 del 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale, ad una superficie di Ha. 193.34.38 e ad un reddito dominicale di L. 52.085,46 (cinquantaduemilaottantacinque e cent. 46).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Monachina» distinto a vecchio catasto alla sezione 64, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso La Galera, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 345 e 344 le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con il fosso La Galera.

L'indennità di espropriazione è di L. 24.536.495,25 (ventiquattromilionicinquecentotrentaseimilaquattrocentonovantacinque e cent. 25), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2776.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Funari Rodolfo fu Tommaso, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Funari Rodolfo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena);

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Funari Rodolfo fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), per una superficie di ettari 9.87.79, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 83. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Funari Rodolfo fu Tommaso, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 463 (N. C.)					
Val di Cervi	17	38	—	Seminativo	IV	0	42	30	29,61
Id.	17	39(p)	—	Id.	IV	9	45	49	661,84
				Totali		9	87	79	691,45

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento sito in località Val di Corvi, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Valdistenti;

Sud: con il limite di proprietà;

Nord-ovest: con parte del limite est della particella 31, con parte del limite sud-est della particella 40 entrambe del foglio 17 e con la linea del frazionamento operato sulla particella 39 dello stesso foglio la cui parte nord-ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 314.609,75 (trecentoquattordicimilaseicentonove e cent. 75), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2777.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gussoni Angelo fu Raffaello e Ottolini Ada di Ernesto, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gussoni Angelo fu Raffaello e Ottolini Ada di Ernesto, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gussoni Angelo fu Raffaello e Ottolini Ada di Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 25.68.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 84. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gussoni Angelo fu Raffaello e Ottolini Ada di Ernesto, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 2008 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiarie	REDDITO DOMINICALE Lire
Pian dei Mucini	106	37	—	Seminativo	—	III	0	13	80	30,36
Id.	103	36	—	Bosco alto fusto	—	I	0	13	90	18,07
Id.	106	81	—	Vigneto	—	I	0	03	10	26,35
Malenotti	105	20	—	Bosco ceduo	—	III	0	18	00	16,20
Id.	105	21	—	Seminativo	A 9	IV	3	40	60	476,84
Id.	105	26	—	Bosco ceduo	—	III	10	08	60	907,74
Id.	105	22	—	Seminativo	A 9	IV	4	00	10	560,14
Id.	105	23	—	Fabbricato rurale	—	—	0	17	80	—
Id.	105	24	—	Uliveto	—	III	0	44	80	179,20
Id.	105	25	—	Vigneto	—	III	1	79	70	772,71
Id.	105	27	—	Seminativo arborato	—	V	2	61	70	444,89
Id.	105	28	—	Seminativo	—	IV	1	50	80	218,66
Id.	105	29	—	Seminativo arborato	—	III	1	01	60	325,12
Strada Provinciale	105	30 p)	—	Uliveto	—	II	0	14	31	89,48
					Totali .		25	68	81	4,065,76

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Podere Malenotti », confina:

Nord: con il fosso delle Malenotti, con il limite sud della particella 17 (foglio 105);

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Massetana;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 29 (foglio 105), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite nord della particella 30 (foglio 105);

Ovest: con il limite est della particella 2 (foglio 104).

L'indennità di espropriazione è di L. 1.476.433,75 (unmilionequattrocentosettantaseimilaquattrocentotrentatrè e cent. 75), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2778.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo maritata Ghezzi, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo, maritata Ghezzi, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo, maritata Ghezzi, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 153.06.60, specificamente descritti nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 85. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo, maritata Ghezzi, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 638 (N. C.)					
Baci	172	27	—	Seminativo	V	16	76	20	1.005,72
Id.	172	28	—	Pascolo	II	1	53	30	42,92
Id.	172	29	—	Id.	II	0	55	70	15,60
Id.	172	30	—	Pascolo cespugliato	II	2	84	50	27,03
Id.	172	31	—	Pascolo	II	0	49	90	13,97
Poggi Bianchi	172	32	—	Id.	I	5	34	10	293,76
Id.	172	33	—	Id.	II	9	81	90	274,93
Id.	172	34	—	Seminativo	IV	0	76	60	111,07
Podere Bianchi	172	36	—	Bosco ceduo	III	0	09	50	5,70

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 638 (*N. C.*)					
I Baci	173	13	—	Pascolo	I	4	75	00	261,25
Ceppitaio	190	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	59	60	5,67
Id.	190	2	—	Seminativo	V	0	62	40	37.44
Id.	190	3	—	Pascolo	II	3	47	80	97,38
Id.	190	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	60	1,39
Id.	190	8	—	Id.	I	0	07	90	1,82
Id.	190	9	—	Seminativo	V	8	23	20	493,92
Id.	190	10	—	Pascolo cespugliato	II	3	96	20	37,64
Solatio di S. Antonio	190	11	—	Bosco ceduo	III	1	61	50	96.90
Id.	190	12	—	Seminativo	V	8	96	40	537.84
Id.	190	13	—	Pascolo cespugliato	I	2	07	50	47.73
Pappiano	190	14	—	Id.	II	0	05	00	0.48
Id.	190	15	—	Pascolo	II	3	48	30	97.52
Id.	190	16	—	Id.	I	0	99	40	54,67
Id.	190	17	—	Fabbricato rurale	—	0	61	60	—
Id.	190	18	—	Uliveto	IV	0	54	20	124,66
Solatio di S. Maria	190	20	—	Seminativo	V	14	28	60	857,16
Id.	190	21	—	Pascolo cespugliato	III	0	67	10	2,68
Podere S. Antonio	190	22	—	Seminativo	III	2	31	10	623.97
Sotto la Via	190	23	—	Pascolo	II	6	13	10	171,67
Solatio S. Maria	190	24	—	Seminativo	V	6	16	40	369.84
Id.	190	25	—	Pascolo	I	0	15	70	8,63
Id.	190	26	—	Pascolo cespugliato	III	2	38	40	9,54
Id.	190	27	—	Pascolo arborato	unica	0	11	10	3,55
Id.	190	28	—	Pascolo cespugliato	III	0	06	70	0,27
Id.	190	29	—	Id.	III	0	24	00	0,96
Id.	190	30	—	Seminativo	IV	1	17	20	169.94
Botro S. Maria	190	31	—	Seminativo arborato	IV	3	31	50	828.75
Podere S. Maria	190	32	—	Bosco ceduo	III	0	12	90	7.74
Id.	190	33	—	Pascolo cespugliato	I	0	32	10	7,38
Sotto la Via	190	36	—	Seminativo	V	2	04	80	122,88
Id.	190	37	—	Pascolo	III	1	53	00	6,12
Id.	190	38	—	Pascolo cespugliato	I	1	09	10	25.09
Id.	190	39	—	Bosco ceduo	III	0	33	30	19,98
Solatio S. Maria	190	40	—	Pascolo cespugliato	I	0	08	70	2 —
Pozzo S Maria	190	41	—	Bosco ceduo	III	0	06	40	3,84
Solatio S. Maria	191	13	—	Seminativo	III	2	26	40	611,28
Id.	191	17	—	Id.	IV	1	22	90	178;21
Id.	191	18	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	60	0.82
Id.	191	19	—	Seminativo	III	0	74	70	201,69
Id.	191	20	—	Id.	III	1	62	30	438.21
Boschino	191	21	—	Bosco ceduo	II	5	09	50	382.13
Id	191	22	—	Id.	IV	0	36	40	14.92
S. Lorenzo	204	26	—	Id.	II	0	03	20	2.40
Moie Vecchie	205	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	34	80	8 —
Id.	205	2	—	Bosco ceduo	I	7	04	70	704,70
Id.	205	3	—	Id.	I	0	01	70	1,70
				Totali		139	88	70	9.473,06

L'indennità di espropriazione è di L. 2.810.054,66 (duemilioniottocentodiecimilacinquantaquattro e cent. 66), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 640 (*N. C.*)					
Erba Santa	190	4	—	Pascolo cespugliato	I	0	81	20	18,68
Id.	190	5	—	Pascolo	II	4	59	30	128,60
Id.	190	19	—	Seminativo	V	7	56	10	453,66
Id.	190	42	—	Pascolo cespugliato	I	0	21	30	4,90
				Totali		13	17	90	605,84

L'indennità di espropriazione è di L. 264.740,18 (duecentosessantaquattromilasettecentoquaranta e cent. 18), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Poppiano », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Sorvena;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Mandorlaia e con il botro di Santa Maria;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Sorvena.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita n. 638 (N. C.)	139.88.70	9.473,06	2.810.054,66
Partita n .640 (N. C.)	13.17.90	605,84	264.740,18
	153.06.60	10.078,90	3.074.794,84

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2779.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo, maritata Ghezzi, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo, maritata Ghezzi, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo, maritata Ghezzi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 95.65.11, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 86. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Galli Tassi Bardini Anna Maria fu Gallo, maritata Ghezzi, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 567 (N. C.)					
Pian del Gabbio	27	2	—	Pascolo cespugliato	unica	0	04	30	0,56
Id.	27	3	—	Incolto produttivo	I	1	12	30	28,08
Id.	27	4	—	Seminativo	III	0	34	90	69,80
Id.	27	5	—	Incolto produttivo	I	0	66	80	16,70
Id.	27	7	—	Seminativo	III	4	43	30	886,60
Id.	27	8	—	Bosco ceduo	III	1	84	90	86,90
Selvole	27	16	—	Pascolo	I	0	67	80	28,48
Pian del Gabbio	27	20	—	Bosco ceduo	III	15	88	30	746,50
Id.	27	21	—	Seminativo	III	3	41	00	682 —
Le Selvole	27	42	—	Bosco ceduo	IV	0	61	00	15,25
Id.	27	45	—	Seminativo	III	1	44	00	288 —
Id.	27	51	—	Bosco ceduo	III	0	97	20	45,68
Id.	27	52	—	Seminativo	IV	1	88	80	169,92
Id.	27	60	—	Pascolo	II	4	29	40	90,17
Id.	27	70	—	Seminativo	IV	1	02	50	92,25
Pian delle Querciole	28	1	—	Incolto produttivo	I	1	63	90	40,98
Id.	28	8	—	Bosco ceduo	IV	7	71	70	192,93
Pian del Cenone	28	9	—	Pascolo cespugliato	unica	2	42	60	31,54
Id.	28	10	—	Bosco ceduo	III	1	28	80	60,54
Pian delle Querciole	28	16	—	Id.	III	0	57	30	26,93
Id.	28	17	—	Pascolo cespugliato	unica	0	01	20	0,16
Id.	28	18	—	Seminativo	III	5	76	30	1.152,60
Le Selvole	28	24	—	Pascolo cespugliato	unica	11	66	40	151,63
Pian delle Querciole	28	37	—	Seminativo	III	0	37	90	75,80
La Casina	42	1	—	Pascolo	I	0	25	50	10,71
Id.	42	2	—	Bosco ceduo	IV	0	09	30	2,33
Id.	42	3	—	Uliveto	III	0	49	70	149,10
Id.	42	4	—	Seminativo	IV	5	16	50	464,85
Id.	42	10	—	Fabbricato rurale	—	0	17	00	—
Id.	42	11	—	Pascolo	II	0	58	10	12,20
Pian del Cenone	28	19	—	Seminativo	IV	17	54	00	1.578,60
La Costa del Ladio	28	2[illegible](p)	—	Pascolo	II	0	11	33	2,38
Id.	28	21(p)	—	Seminativo	III	0	37	60	75,20
Id.	28	25(p)	—	Id.	IV	0	73	48	66,13
					Totali	95	65	11	7.341,50

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Le Selvole » e « Pian del Cenone », confina

Nord: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il torrente Trossa e con il botro delle Selvole;

Est: con il limite di proprietà, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 21, 25 e 20 (foglio 28) le cui parti sud sono comprese nei terreni costituenti il « terzo residuo », con la strada comunale di Micciano e con la strada vicinale vecchia Pomarance-Micciano;

Sud: con parte del limite est e con il limite nord della particella 13 (foglio 42) coincidenti, detti limiti, con la strada vicinale vecchia Pomarance-Micciano, con una strada vicinale coincidente con il limite nord della particella 85 (foglio 41) e con parte del limite nord della particella 84 (foglio 41);

Ovest: con il limite est delle particelle 30, 29 e 26 (foglio 41), con il limite di proprietà coincidente con il botro della Pieve.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.929.931,76 (unmilionenovecentoventinovemilanovecentotrentuno e centesimi 76), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2780.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gambino Amedeo fu Antonio, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gambino Amedeo fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2505, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gambino Amedeo fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio catasto vigente, di tavole 41.45 pari ad ettari 4.14.50 corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 4.15.50.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 87. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gambino Amedeo fu Antonio, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 62723 (V. C.)			
Ospedaletto	108	61 (p)	—	Pascolo	5	00	119,70
Tor Vergata	108	60 (p)	parte	Id.	31	65	757,70
Ospedaletto	108	47 (p)	—	Id.	1	20	16,42
Id.	108	56 (p)	parte	Id.	3	60	49,25
				Totali	41	45	943,07
				Pari ad Ha. 4.14.50			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopra [illegible] delibera n. 2505 del 24 luglio 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 4.15.50 e ad un reddito dominicale di L. 1.276,59 (milleduecentosettantasei e cent. 59).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Ospedaletto » e « Torvergata », distinto a vecchio catasto alla mappa 108, confina:

Nord: con il limite di proprietà, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 60, 47 e 56, le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 56 e 60, le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud-ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 60 e 61, le cui parti sud-ovest rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 396.417,75 (trecentonovantaseimilaquattrocentodiciassette e cent. 75), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. **2781**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grispini Giuseppe fu Crispino, in comune di Arlena di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grispini Giuseppe fu Crispino, per i terreni ricadenti nel comune di Arlena di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione del 27 marzo 1952, n. 2480, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grispini Giuseppe fu Crispino, per i terreni ricadenti nel comune di Arlena di Castro (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 18.45.79.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 88. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grispini Giuseppe fu Crispino, in comune di Arlena di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 442 (V C.)					
Pratacci	II	390	—	Pascolo cespugliato	—	0	88	60	108,43
Id.	II	393	—	Olivato pascolo	—	1	59	30	917,57
Id.	II	394	—	Vigna	—	0	19	50	140,40
Id.	II	396	—	Canneto	—	0	10	00	75,60
Id.	II	397	—	Pascolo cespugliato	—	0	49	50	60,59
Id.	II	398	—	Id.	—	0	25	60	3[illegible],32
Id.	II	399	—	Id.	—	1	05	00	64,26
La Valle	II	414	1	Arborato vitato	—	1	21	50	437,40
Id.	II	414	2	Id.	—	0	61	50	168,26
Id.	II	415	—	Pascolo	—	0	34	20	15 93
Id.	II	416	—	Vigna	—	0	89	80	64[illegible],53
Puntone	II	263	—	Arborato vitato	—	0	18	60	97,09
Id.	II	267	—	Vigna	—	0	20	00	97,[illegible]0
Id.	II	268	—	Arborato vitato	—	0	30	60	83,70
Id.	II	269	—	Seminativo	—	0	66	00	128,30
Id.	II	270	—	Vigna	—	0	08	50	41,29
Grottone	II	262(p)	—	Pascolo cespugliato	—	9	37	59	1.147,61
				Totali		18	45	79	4.261,56

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Pratacci » confinante:

Nord, est e *sud*: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Secco;

2° Accorpamento in località « Puntone », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Secco;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 262 (sezione II), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.649.688,60 (unmilioneseicentoquarantanovemilaseicentottantotto e centesimi 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2782.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guelfi Angelina fu Guelfo, maritata Socini, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guelfi Angelina fu Guelfo, maritata Socini, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli arti

oli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guelfi Angelina fu Guelfo, maritata Socini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 15.38.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 89. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guelfi Angelina fu Guelfo, maritata Socini, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 727 (N. C.)					
Palazzo Guelfi	72	3(p)	—	Seminativo	I	8	24	50	3.875,15
Podere Beccaia	42	15(p)	—	Id.	I	7	14	08	3.356,15
				Totali		15	38	58	7.231,30

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Palazzo Guelfi » e « Podere Beccaia », confina

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 42), la cui zona orientale, in parte ricade nei terreni costituenti il terzo residuo ed in parte rimane alla ditta, con un tratto della strada nazionale Tirrena Superiore, quindi con la linea del frazionamento operato sulla particella 3 (foglio 72), la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con la ferrovia Pisa-Roma;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.314.016 (duemilionitrecentoquattordicimilasedici), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2783.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni in proprietà di Hubner Bianca Maria fu Enrico, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Hubner Bianca Maria fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo,

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Hubner Bianca Maria fu Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 11.95.38, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 90. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Hubner Bianca Maria fu Enrico, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 11012 (V. C.)									
Tufo Tagliato . .	XXX	1074	—	Seminativo	—	6	95	00	775,62
Id.	XXX	670(p)	—	Id. . . .	—	5	00	38	558,43
				Totali .		11	95	38	1.334,05

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tufotagliato », distinto a vecchio catasto alla sezione XXX, confina:

Nord-est: con parte del limite sud-ovest della particella 1073;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 670, la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con parte del limite nord della particella 1075;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 546.960.50 (cinquecentoquarantaseimilanovecentosessanta e cent. 50), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2784.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lanza Luigia, fu Domenico, in Panzadoro, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1950, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lanza Luigia fu Domenico in Panzadoro, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lanza Luigia fu Domenico in Panzadoro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 69.24.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 91. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lanza Luigia fu Domenico, in Panzadoro, in comune di Roma, (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 61156 (V C.)			
Quarto S. Andrea	148	139	—	Bosco ceduo	10	39	82,91
Id.	148	141	—	Seminativo	18	05	432,13
Id.	148	24(p)	—	Bosco ceduo	54	13	431,98
Id.	148	25(p)	—	Prato	15	17	634,23
Id.	148	42	2(p)	Seminativo	90	35	2.163,08
Id.	148	151(p)	—	Id.	389	47	9.323,94
Id.	148	140(p)	—	Id.	114	93	2.751,67
				Totali	692	49	15.819,94
				Pari ad Ha. 69.24.90			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Quarto Santo Andrea », distinto a vecchio catasto alla mappa 148, confina:

Nord: con parte del limite est della particella 142, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 151, 140, 42/2, 24 e 25 le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Lupo;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con parte del limite est della particella 142.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.550.818,70 (seimilionicinquecentocinquantamilaottocentodiciotto e centesimi 70), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2785.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lanza Maria fu Domenico, in Ferrari, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951 n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lanza Maria fu Domenico, in Ferrari, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lanza Maria fu Domenico, in Ferrari, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 2.22.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 92. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lanza Maria fu Domenico, in Ferrari, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 62165 (V C.)			
Posta di Forano	146	20 (p)	—	Seminativo	14	32	342,92
Id.	146	21 (p)	—	Prato	7	93	331,53
				Totali	22	25	674,45
				Pari ad Ha. 2.22.50			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Posta di Forano », distinto a vecchio catasto alla mappa 146, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Braccianese;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 21 e 20, le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 20, la cui parte ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 280.953,70 (duecentottantamilanovecentocinquantatre e cent. 70), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2786.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di di terreni di proprietà di Leandri Maria Teresa di Leandro, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951 n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Leandri Maria Teresa di Leandro, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2507, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Leandri Maria Teresa di Leandro, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 61.83.87.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 93. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Leandri Maria Teresa di Leandro, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 2319 (V. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Quarticciolo	VI	129	—	Seminativo	—	1	96	00	381,02
Id.	VI	130	—	Pascolo	—	1	63	00	76,28
Id.	VI	131	—	Id.	—	12	68	00	3.6[illegible]7,49
Guado Cinto	VI	134	—	Id.	—	1	46	00	63,33
Id.	VI	135	—	Id.	—	0	50	00	23,40
Id.	VI	136(p)	—	Id.	—	8	66	60	1.403,90
Id.	VI	137	—	Id.	—	7	71	00	2.248,21
Id.	VI	138	—	Id.	—	0	28	00	13,10
Id.	VI	139	—	Id.	—	2	19	00	354,78
Id.	VI	140	—	Seminativo	—	0	11	20	12,49
Id.	VI	141	—	Pascolo	—	2	52	00	117,94
Id.	VI	14[illegible](p)	—	Id.	—	1	70	93	498,43
Id.	VI	143	—	Id.	—	0	58	00	27,14
Polledrara	VI	149	B	Id.	—	5	50	70	257,72
Guado Cinto	VI	144	—	Id.	—	0	70	00	32,76
Id.	VI	145	—	Seminativo	—	1	61	00	312,98
Polledrara	VI	150	—	Pascolo	—	0	22	00	10,30
Id.	VI	151	—	Seminativo	—	0	68	00	132,19
Id.	VI	152	—	Pascolo	—	3	79	00	1.105,16
Guado Cinto	VI	382	—	Seminativo	—	0	67	00	74,77
Id.	VI	383	—	Pascolo	—	1	16	00	51,29
Polledrara	VI	149	A	Id.	—	0	89	30	41,80
Guado Cinto	VI	364(p)	—	Id.	—	4	61	14	1.344,60
					Totali	61	83	87	12.28[illegible],20

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2507 in data 24 luglio 1952 della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 61.83.87 e ad un reddito dominicale di L. 14.769,66 (quattordicimilasettecentosessantanove e cent. 66).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Quarticciolo », (distinto al vecchio catasto alla sezione VI), confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Guado Cinto;

Sud: con il limite nord delle particelle 128, 126 e 125, con la linea del frazionamento operato sulla particella 364, la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite est della particella 132, con la linea del frazionamento operato sulla particella 136, la cui parte ovest rimane alla ditta, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 142, la cui parte ovest rimane alla ditta e con i limiti nord, in parte, ed ovest di detta particella, con la linea spezzata del frazionamento operato nuovamente sulla particella 136, la cui parte est rimane alla ditta, con il limite nord delle particelle 132, 133 e 381;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Marta e con il fosso della Macchia Fonda.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.026.083,35 (quattromilioniventiseimilaottantatre e cent. 35), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2787.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Magrini Nello di Luigi, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951 n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Magrini Nello di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Magrini Nello di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto) della superficie di ettari 68.44.85.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 94. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Magrini Nello di Luigi, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				(Partita catastale n. 861 (N.C.)					
Tricosto	97	67(p)	—	Seminativo	II	3	05	58	1.038,96
Pian del Melone	97	30(p)	—	Id.	II	4	82	50	1.640,50
Toraveccia	97	15	—	Id.	III	4	16	00	1.040 —
Tricosto	97	14	—	Id.	II	1	10	00	374 —
Toraveccia	97	12	—	Id.	III	8	57	10	2.142,75
Id.	97	10	—	Id.	IV	16	81	00	2.857,70
Id.	97	9	—	Pascolo	II	1	23	50	61,75
Mortella	97	69	—	Uliveto	III	6	79	00	2.716 —
Toraveccia	97	8	—	Seminativo arborato	IV	3	25	90	635,51
Id.	97	3	—	Seminativo	III	9	85	40	2.463,50
Giardino	97	5(p)	—	Pascolo arborato	unica	8	78	87	659,15
				Totali . . .		68	44	85	15.629,82

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Toraveccia », confina:

Nord: con un breve tratto del fosso delle Gore, con il limite sud della particella 4 (foglio 97), con parte del limite ovest della particella 5 (foglio 97), con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con il limite di proprietà, con il limite nord-ovest della particella 16 (foglio 97), per un breve tratto con la strada vicinale Tricosto, con la linea del frazionamento operato sulla particella 67 (foglio 97), la cui parte est rimane alla ditta;

Sud con la linea del frazionamento operato sulle particelle 30 e 67 (foglio 97), le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Tricosto.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.500.229,55 (lire cinquemilionicinquecentomiladuecentoventinove e centesimi 55), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2788.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Malenchini Gabriella nei Puccinelli di Luigi, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951 n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Malenchini Gabriella nei Puccinelli di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Malenchini Gabriella nei Puccinelli di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 46.47.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 95. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Malenchini Gabriella nei Puccinelli di Luigi, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partia catastale n. 472 (N.C.)					
Casa Mora	95	3	—	Seminativo	IV	1	62	10	283,67
Id.	95	4	—	Id.	III	1	01	90	275,13
Id.	95	5	—	Seminativo arborato	IV	0	56	10	123,42
Id.	95	6	—	Id.	III	1	07	10	374,85
Id.	95	7	—	Seminativo	II	4	54	80	1.637,28
Id.	95	9	—	Fabbricato rurale	—	0	11	10	—
Id.	95	10	—	Vigneto	II	0	20	90	135,85
Id.	95	11	—	Seminativo	III	1	48	60	40[illegible],22
Id.	95	12	—	Seminativo arborato	IV	0	66	00	145,[illegible]0
Id.	95	13	—	Bosco alto fusto	I	1	66	10	465,08
Id.	95	14	—	Id.	II	2	99	10	628,11
Id.	95	16	—	Seminativo arborato	IV	1	52	30	335,03
Id.	95	15	—	Seminativo	III	3	89	70	1.052,19
Id.	95	22	—	Id.	II	2	62	40	914,64
Id.	95	23	—	Id.	II	2	11	30	760,68
Id.	95	28	—	Uliveto	III	4	79	20	1.916,80
Id.	95	31	—	Seminativo	II	4	01	20	1.444,32
Id	93	2	—	Pascolo cespugliato	II	1	56	70	78,35
Id.	93	3	—	Bosco alto fusto	II	1	70	60	358,26
Id.	95	24(p)	—	Seminativo	II	7	20	78	2.594,80
Id.	95	25(p)	—	Uliveto	II	0	29	00	181,26
				Totali	.	46	47	28	14.[illegible]76,69

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Casa Mora », confina:

Nord, nord-ovest: con il limite meridionale delle particelle 2 ed 1 (foglio 95), con i limiti sud, est e nord della particella 8 (foglio 95), con parte del limite est della particella 1 (foglio 95), coincidente per un breve tratto con il fosso di Casa Mora, quindi con parte del limite sud della particella 16 (foglio 96);

Est: con parte del limite sud della particella 16 (foglio 96), con il limite ovest e con parte del limite sud della particella 17 (foglio 95), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 25 e 24 (foglio 95), la cui parte est ricade nei terreni facenti parte del terzo residuo;

Sud-est: con un breve tratto della strada comunale delle Collacchie e con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con un breve tratto del fosso di Casa Mora e con il limite nord-est della particella 21 (foglio 95), coincidente per un buon tratto con la strada comunale delle Collacchie.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.652.184,30 (lire quattromilioniseicentocinquantaduemilacentottantaquattro e cent. 30), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2789.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Marrucchi Giuseppe, Piero ed Alessandro fu Luigi, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951 n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marrucchi Giuseppe, Piero ed Alessandro fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marrucchi Giuseppe, Piero ed Alessandro fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 54.35.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 96. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marrucchi Giuseppe, Piero ed Alessandro fu Luigi, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2750 (N.C.)					
Fosso Brandana	164	5	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	30	3,49
I Troscioni	164	6	—	Seminativo	I	36	63	00	13.919,40
Id.	164	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	39	10	16,43
Id.	164	9	—	Bosco ceduo	III	0	08	30	6,64
Id.	164	16	—	Seminativo	III	1	12	70	270,48
Casotto Troscioni	164	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	55	90	23,48
I Troscioni	164	4(p)	—	Seminativo	III	1	40	40	336,96
Id.	164	7(p)	—	Id.	II	9	36	42	2.902,91
Id.	164	15(p)	—	Id.	I	4	71	83	1.792,96
				Totali . . .		54	35	95	19.272,75

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta di Peruzzo », distinto a nuovo catasto al foglio 164, confina:

Nord: con la strada provinciale da Montemassi a Montepescali, coincidente per un breve tratto con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso della Bandinella;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con la strada vicinale di Caminino, con la linea del frazionamento operato sulla particella 15, la cui parte nord-ovest rimane alla ditta e con parte del limite nord della stessa particella, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 7 e 4, le cui parti ovest rimangono alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.404.203,20 (seimilioniquattrocentoquattromiladuecentotre e cent. 20), salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2790.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Marsicola Clemente fu Antonio, in comune di Nazzano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951 n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marsicola Clemente fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Nazzano (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marsicola Clemente fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nazzano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 8.05.48, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 97. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marsicola Clemente fu Antonio, in comune di Nazzano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 410 (N.C.)									
Meana	11	14(p)	—	Seminativo	II	8	05	48	4.430,12

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, situato in località « Meana », distinto a nuovo catasto al foglio 11, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Alzaia del Tevere;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del confine di Fiano;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 14, la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 287.508,59 (duecentottantasettemilacinquecentootto e cent. 59), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2791.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Marsicola Clemente fu Antonio, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marsicola Clemente fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma),

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marsicola Clemente fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 83.67.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 98. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marsicola Clemente fu Antonio, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 66051/78795 (*V C.*)							
Campo di Merlo	23	62	—	Pascolo	4	940	67,56
Pisciarello	87	154	(P)	Id.	17	520	239,67
Id.	87	155	—	Id.	4	650	63,61
Id.	87	156	(P) (p)	Seminativo	435	665	18.211,83
Id.	87	157	—	Casa rurale	0	280	—
Id.	87	158	—	Id.	0	120	—
Id.	87	159	—	Pascolo	42	400	580,03
Id.	87	160	—	Prato	229	600	21.812 —
Id.	87	162	—	Id.	101	620	6.564,65
				Totali	836	795	47.539,35
				Pari ad Ha. 83.67.95			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pisciarello », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Portuense;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la ferrovia Roma-Pisa;

Ovest: con il limite di proprietà, con parte del limite sud della particella 156 (mappa 87) e con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, le cui parti ovest e sud rimangono alla ditta, con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con la strada provinciale Portuense.

L'indennità di espropriazione è di L. 19.254.453,30 (diciannovemilioniduecentocinquantaquattromilaquattrocentocinquantatrè e cent. 30), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2792.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mazzoni Giuseppe fu Enrico, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzoni Giuseppe fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzoni Giuseppe fu Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 183.56.12, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 99. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mazzoni Giuseppe fu Enrico, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 413 (N.C.)					
Termini Murati	83	17	—	Pascolo cespugliato	I	0	03	70	3,70
Tafani	83	22	—	Seminativo	II	8	55	80	2.909,72
Campo dei Tafani	83	23	—	Id.	III	16	91	20	4.228 —
Id.	83	24	—	Id.	IV	2	86	00	486,20
Termini Murati	83	25	—	Id.	III	27	68	90	6.922,25
Poggio la Poscia	83	26	—	Id.	III	10	47	00	2.617,50
Id.	83	27	—	Fabbricato rurale	—	0	12	90	—
Id.	83	28	—	Id.	—	0	30	30	—
Id.	83	29	—	Seminativo	III	3	64	30	910,75

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 413 (*N. C.*)					
Lasco alle vene	84	14	—	Seminativo	II	0	73	60	250,24
Casettaccia	84	17	—	Fabbricato rurale	—	0	01	70	—
Id.	84	18	—	Seminativo	IV	8	83	00	1.501,10
Lasco Tafani	84	19	—	Id.	II	0	52	60	178,84
Id.	84	20	—	Id.	III	6	15	00	1.537,50
Id.	84	21	—	Id.	II	9	67	80	3.290,52
Stallonereccia	84	22	—	Id.	I	1	24	50	585,15
Lasco alle vene	84	26	—	Id.	II	6	67	50	2.269,50
Poggio alla Pesca	84	32	—	Id.	III	10	81	10	2.702,75
Id.	84	33	—	Fabbricato rurale	—	0	20	50	—
Id.	84	34	—	Seminativo arborato	II	0	28	20	129,72
Id.	84	35	—	Seminativo	III	6	29	10	1.572,75
Puntoncino	84	23	—	Pascolo cespugliato	II	14	87	60	669,42
Id.	84	63	—	Id.	II	2	06	40	92,88
Id.	84	66	—	Seminativo	IV	18	37	50	3.123,75
Id.	84	25	—	Pascolo cespugliato	II	14	17	00	637,65
Id.	84	61	—	Uliveto	III	1	94	50	778 —
Id.	84	62	—	Seminativo arborato	III	2	24	70	674,10
Id.	84	64	—	Pascolo arborato	unica	2	65	40	191,55
Id.	84	65	—	Seminativo	II	1	54	70	525,98
Id.	117	21 (p)	—	Id.	II	3	73	62	1.270,30
				Totali . . .		183	56	12	40.059,82

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località « Tenuta Sant'Angelo » confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in gran parte con la strada vicinale Capalbio-Capita;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Lasco delle Vene;
Sud: con il limite di proprietà coincidente per brevi tratti con i fossi di Poggio Vaccaro e dei Tafani;
Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale Capalbio Pescia Fiorentina;
Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada vicinale delle Cionce.

2° Accorpamento, sito in località « Tenuta Sant'Angelo », confinante:

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 117) la cui zona nord-est in parte è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo ed in parte rimane alla ditta;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Chiarone;
Sud-ovest: con il limite di proprietà;
Nord-ovest: con la strada comunale Pescia Fiorentina Chiarone.

L'indennità di espropriazione è di L. 13.962.902,55 (lire tredicimilioninovecentosessantaduemilanovecentodue e cent. 55), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

CRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1952, n. 2793.

rasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione la Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di reni di proprietà di Michahelles Marco e Ruggero fu rico, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma nto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Michahelles Marco e Ruggero fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla

base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Michahelles Marco e Ruggero fu Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 5.49.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 100. - PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Michahelles Marco e Ruggero fu Enrico, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiarie	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1019 (N.C.)						
Poggio alle formiche	1	27 (p)	—	Seminativo	AA3	II	5	49	45	1.923.08

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Poggio alle formiche » ed adiacente al canale allacciante destro (distinto al nuovo catasto foglio di mappa n. 1), confina:

Nord: con una linea retta che fraziona la suddetta particella 27, con direzione normale al limite ovest della stessa;

Est, sud ed *ovest*: l'accorpamento confina con il limite coincidente con il confine della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 644.231,80 (seicentoquarantaquattromiladuecentotrentuno e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2794.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Misciattelli Maria Carolina fu Mario, in comune di Monte Argentario (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Misciattelli Maria Carolina fu Mario, per i terreni ricadenti nel comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Misciattelli Maria Carolina fu Mario, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 26.16.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 101. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Misciattelli Maria Carolina fu Mario, in comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2456 (N.C.)					
Culminali	78	13	—	Seminativo . . .	IV	0	24	70	34,58
Id.	78	17	—	Vigneto	II	0	02	60	14,30
Id.	78	64	—	Pascolo cespugliato	I	0	38	60	5,02
Id.	78	69	—	Bosco ceduo .	IV	0	04	50	1,26
Id.	78	70	—	Seminativo arborato .	VI	0	13	20	8,58
Id.	78	95	—	Pascolo cespugliato . .	I	0	13	40	1,74
Id.	78	96	—	Pascolo arborato	unica	0	42	90	21,02
Id.	78	97	—	Pascolo cespugliato . .	I	0	03	70	0,48
Id.	78	100	—	Seminativo arborato . . .	VI	0	08	80	5,72

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2456 (*N. C.*)					
Fosso Cannelle	78	131	—	Canneto	unica	0	00	79	2,84
Id.	78	132	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	00	0,65
Id.	78	133	—	Orto irriguo	III	0	03	50	24,50
Culminali	78	137	—	Uliveto	II	0	42	70	231,85
Id.	78	138	—	Pascolo cespugliato	I	0	57	20	7,44
Id.	78	139	—	Seminativo	VI	0	21	50	10,75
Id.	78	140	—	Pascolo cespugliato	I	0	58	40	7,59
Id.	78	141	—	Fabbricato rurale	—	0	00	59	—
Id.	78	142	—	Seminativo arborato	IV	0	99	10	158,56
Id.	78	143	—	Fabbricato rurale	—	0	02	80	—
Id.	78	144	—	Vigneto	III	0	24	20	89,54
Id.	78	171	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	30	0,69
Id.	78	175	—	Uliveto	IV	0	44	40	93,24
Cannelle	78	184	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	00	0,26
Id.	78	197	—	Fabbricato rurale	—	0	00	66	—
Id.	78	198	—	Seminativo	IV	0	13	40	18,76
Id.	78	215	—	Uliveto	IV	0	04	80	10,08
Id.	78	218	—	Seminativo	IV	0	07	40	10,36
Id.	78	220	—	Vigneto	III	0	04	80	17,76
Archetto	70	290	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	10	0,47
Id.	70	300	—	Seminativo arborato	V	0	02	80	3,03
Id.	70	302	—	Vigneto	III	0	03	80	14,06
Id.	70	305	—	Canneto	unica	0	00	80	2,88
Culminali	78	16	—	Vigneto	II	0	03	00	16,50
Id.	78	67	—	Pascolo	unica	0	03	00	1,02
Id.	78	68	—	Bosco ceduo	IV	0	12	60	3,53
Id.	78	99	—	Id.	IV	0	05	10	1,43
Cannelle	78	183	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	80	0,26
Id.	78	196	—	Seminativo	IV	0	13	20	18,48
Id.	78	214	—	Uliveto	III	0	06	40	23,68
Id.	78	221	—	Seminativo	V	0	06	30	5,04
Id.	78	222	—	Id.	V	0	08	70	6,96
Id.	78	223	—	Pascolo cespugliato	I	0	08	50	1,11
				Totali		6	43	04	879,07

L'indennità di espropriazione è di L. 393.168,25 (lire trecentonovantatremilacentosessantotto e cent. 25), vale salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 2454 (*N.C.*)					
Fosso Cannelle	78	135	—	Orto irriguo	III	0	01	80	12,60
Id.	78	136	—	Pascolo arborato	unica	0	01	20	0,59
Id.	78	163	—	Orto irriguo	III	0	03	50	24,50
Id.	78	164	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	20	0,27
Id.	78	165	—	Orto irriguo	III	0	02	20	15,40
Id.	78	166	—	Seminativo	IV	0	07	60	10,64
Id.	78	167	—	Uliveto	III	0	14	90	55,13
Id.	78	168	—	Pascolo cespugliato	II	0	78	00	5,07
Id.	78	169	—	Seminativo	VI	0	12	90	6,45
Id.	78	170	—	Pascolo cespugliato	I	0	08	40	1,09
Cannelle	78	172	—	Seminativo	V	0	07	70	6,16
Fosso Cannelle	78	178	—	Pascolo cespugliato	I	0	02	70	0,35
Cannelle	78	179	—	Uliveto	IV	0	10	40	21.84
Id.	78	180	—	Seminativo	IV	0	10	00	14 —
Id.	78	181	—	Pascolo cespugliato	I	1	68	70	21,93
Id.	78	182	—	Id.	II	0	15	70	1,02
Id.	78	195	—	Seminativo	IV	0	19	60	27,44
Id.	78	200	—	Id.	IV	0	15	40	21,56
Id.	78	201	—	Uliveto	III	0	14	20	52,54

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 2454 (*N. C.*)					
Cannelle	78	202	—	Vigneto	III	0	09	90	36,63
Id.	78	213	—	Uliveto	III	0	09	00	33,30
Id.	78	239	—	Pascolo cespugliato	II	10	94	60	71,15
Id.	78	255	—	Seminativo arborato	IV	0	17	00	27,20
Id.	78	256	—	Seminativo	V	0	30	60	24,48
Id.	78	257	—	Id.	IV	0	02	20	3,08
Id.	78	253(p)	—	Id.	V	4	11	03	328,82
				Totali . .		19	73	43	823,24

L'indennità di espropriazione è di L. 371.272,95 (lire trecentosettantunomiladuecentosettantadue e cent. 95), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti.

1° Accorpamento, sito in località « Cannelle », confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fosso degli Acquastrini, con detto fosso e con parte del limite est della particella 264 (foglio 78);
Ovest: con parte del limite est della particella 253 (foglio 78), con la linea del frazionamento operato sulla particella 253 (foglio 78), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord della particella 254 (foglio 78), ancora con la linea del frazionamento operato sulla particella 253 (foglio 78), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, sfiorante il limite settentrionale della particella 252 stesso foglio e con il limite nord-ovest della particella 253 (foglio 78).

2° Accorpamento, sito in località « Culminali », confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente per un brevissimo tratto con il fosso S. Mamiliano;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà;

3° Accorpamento, sito in località « Archetto », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Nord-est: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente per un brevissimo tratto con il fosso S. Mamiliano.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito Dominicale Lire	Indennità Lire
	—	—	—
Partita catastale n. 2456 (*N.C.*)	6.43.04	879,07	393.168,25
Partita catastale n. 2454 (*N.C.*)	19.73.43	823,24	371.272,95
In complesso . . .	26.16.47	1.702,31	764.441,20

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2795.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mordacchini Domenico fu Pietro, in comune di Sutri (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mordacchini Domenico fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Sutri (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2513, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mordacchini Domenico fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Sutri (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 31.23.50.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 102. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mordacchini Domenico fu Pietro, in comune di Sutri (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2299 (V.C.)									
Romagnano	I	1219	—	Seminativo	—	1	13	50	147 10
Id.	I	1220	—	Seminativo a cesa	—	0	47	80	46,48
Casale Roncaglia	I	2757	—	Seminativo cesivo	—	2	05	00	199,26
Monte la Guardia	I	2754	—	Pascolo cesp. ceduo	—	0	54	00	33,05
Casale Roncaglia	I	2528	A	Seminativo	—	0	48	50	31.43
Id.	I	1223	rata	Seminativo a cesa	—	7	56	40	735,23
Monte la Guardia	I	2755	—	Pascolo cesp. ceduo	—	0	53	00	32,44
Romagnano	I	1221	—	Seminativo a cesa	—	5	56	20	540,61
Monte la Guardia	I	2524	B	Pascolo cesp. ceduo	—	3	23	60	198,04
Casa la Rotta	I	1180	B	Seminativo	—	0	02	50	1,62

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2299 (*V. C.*)					
Casale Roncaglia	I	1224	A	Castagneto da taglio	—	0	04	20	5,15
Monte la Guardia	I	2736	rata	Pascolo cesp. ceduo	—	1	95	90	119,88
Casale Roncaglia	I	2499	(p)	Seminativo cesivo	—	2	68	80	261,27
Romagnano	I	1218	—	Seminativo	—	2	58	40	334,87
Id.	I	1222	—	Seminativo cesivo	—	2	35	70	229,10
				Totali . .		31	23	50	2.915,53

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2513 in data 24 luglio 1952 della Commissione centrale censuaria ad Ha. 31.23.50 e ad un reddito dominicale di L. 6.437,75 (seimilaquattrocentotrentasette e cent. 75).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Monte la Guardia », distinto a vecchio catasto alla sezione I, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 2499, la cui parte est rimane alla ditta e con parte del limite ovest della medesima particella;

Sud: con i limiti nord ed ovest della particella 1218/½ e con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il fosso delle Pantane;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.198.662,10 (unmilionecentonovantottomilaseicentosessantadue e centesimi 10), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2796.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Moris Giuseppe-Leo ed Agnese fu Luigi-Giovanni, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Moris Giuseppe-Leo ed Agnese fu Luigi-Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Moris Giuseppe-Leo ed Agnese fu Luigi-Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 165.31.75, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 103. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Moris Giuseppe-Leo e Agnese fu Luigi-Giovanni, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 934 (N.C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pozzaione	185	22	—	Vigneto	I	1	16	10	986,85
Schiantapetto	185	23	—	Seminativo	III	4	93	70	1.036,14
Id.	185	24	—	Vigneto	I	0	38	90	330 (5
Id.	185	25	—	Uliveto	II	0	54	60	341,25
Id.	185	26	—	Fabbricato rurale	—	0	34	90	—
Vetreta	147	60	—	Bosco ceduo	III	0	46	20	41,58
Id.	147	61	—	Uliveto	III	5	89	50	2.358 —
Id.	147	62	—	Bosco ceduo	IV	0	63	10	47,33
Id.	147	73	—	Id.	IV	0	62	90	47,17
Vigna Marata	147	76	—	Bosco alto fusto	II	0	70	90	5 ,72
Id.	147	82	—	Uliveto	III	0	14	20	56,80
Id.	147	83	—	Pascolo	unica	0	11	40	4,67
Il Mulini	147	86	—	Fabbricato rurale	—	0	02	30	—
Id.	147	87	—	Seminativo	II	0	29	10	93,12
Id.	147	88	—	Id.	III	0	02	90	6,38
Vigna Marata	147	90	—	Uliveto	III	0	10	10	40,40
Id.	147	91	—	Bosco alto fusto	II	0	05	40	4,32
Vetreta	150	22	—	Bosco ceduo	III	0	57	90	52,11
Id.	150	25	—	Orto	unica	0	07	20	75,60
Id.	150	24	—	Fabbricato rurale	—	0	12	00	—
Id.	150	26	—	Uliveto	II	0	08	40	52 50
Id.	150	27	—	Orto	unica	0	40	20	422,10
Id.	150	28	—	Pascolo arborato	unica	0	20	50	15 38
Id.	150	29	—	Seminativo	V	0	99	50	79,60
Id.	150	30	—	Seminativo arborato	V	0	43	90	74,(3
Id.	150	31	—	Bosco ceduo	IV	0	18	10	13,58
Id.	150	32	—	Uliveto	IV	1	43	00	386 10
Id.	150	33	—	Bosco ceduo	III	3	82	00	343 80
Il Mulini	150	34	—	Seminativo arborato	III	0	34	30	169,76
Id.	150	35	—	Seminativo	III	0	51	20	112,64
Vetreta	150	39	—	Uliveto	IV	0	09	00	24,30
Id.	150	40	—	Id.	IV	0	88	10	237,87
Id.	150	41	—	Id.	IV	0	12	00	32,40
Id.	150	42	—	Seminativo	V	0	37	90	30,32
Id.	150	43	—	Bosco ceduo	III	0	23	10	20 79
Botrone	207	32	—	Seminativo	IV	0	44	80	64 96
Poggio al Mugnaio	207	52	—	Id.	III	1	71	20	376 64
Id.	207	53	—	Id.	III	0	95	10	209,22
Id.	207	54	—	Id.	III	0	46	00	101,20
Campo ai Frati	207	58	—	Id.	IV	7	00	90	1.01[illegible],30
Id.	207	59	—	Id.	II	5	03	80	1.[illegible]12,16
Aronna	208	19	—	Id.	II	6	07	60	1.944,32
Id.	208	18	—	Id.	III	0	03	90	8,58
Id.	208	20	—	Id.	I	3	35	80	1.443 94
Id.	208	24	—	Id.	II	3	26	80	1.045,76

Segue: Partita catastale n. 934 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Aronna	208	25	—	Seminativo	I	5	20	40	2.237,72
Ronnone	213	9	—	Id.	II	5	67	40	1.815,68
Id.	213	10	—	Seminativo arborato	III	2	33	30	746,56
Id.	213	15	—	Incolto sterile	—	0	03	80	—
Id.	213	49	—	Seminativo	III	5	16	00	1.135,20
Bonsecco	213	66	—	Pascolo cespugliato	III	0	00	40	0,05
Id.	213	20	—	Uliveto	II	5	53	90	3.461,88
Id.	213	21	—	Vigneto	I	0	30	60	200,10
Id.	213	22	—	Seminativo arborato	V	0	18	30	31,11
Pod. Bonsecco	213	23	—	Fabbricato rurale	—	0	28	00	—
Id.	213	24	—	Seminativo	IV	0	95	50	138,48
La Limonaia	213	25	—	Bosco alto fusto	II	6	86	60	549,28
Bonsecco	213	32	—	Seminativo arborato	IV	2	02	20	485,28
Id.	213	33	—	Uliveto	II	1	23	60	772,50
Id.	213	34	—	Bosco ceduo	III	2	82	10	253,89
Id.	213	35	—	Seminativo	III	0	26	40	58,08
Id.	213	63	—	Bosco ceduo	IV	0	88	00	66 —
Id.	213	61	—	Seminativo	III	1	33	60	293,92
Id.	213	62	—	Uliveto	II	0	43	50	271,88
La Limonaia	213	67	—	Fabbricato rurale	—	0	02	50	—
Bonsecco	213	69	—	Bosco ceduo	III	0	19	10	17,19
Ronna	214	2	—	Seminativo	I	5	43	10	2.335,33
Id.	214	16	—	Seminativo arborato	III	0	69	40	222,08
Id.	214	17	—	Seminativo	II	11	64	70	3.727,04
Id.	214	19	—	Uliveto	II	1	60	40	1.002,50
Ronna Moris	214	20	—	Fabbricato rurale	—	0	84	30	—
La Ronna	214	39	—	Seminativo	I	0	01	20	5,16
Ronna Moris	214	21	—	Pascolo arborato	unica	0	30	50	22,87
Lecceta	214	22	—	Bosco ceduo	III	15	46	40	1.391,76
Ronna	214	29	—	Id.	III	3	61	10	324,99
Lecceta	214	30	—	Id.	IV	0	93	10	69,83
Id.	214	31	—	Pascolo arborato	unica	1	13	30	84,98
Id.	214	32	—	Pascolo	unica	0	20	00	8,20
Infernaccio	214	33	—	Id.	unica	1	44	60	59,29
Id.	214	34	—	Fabbricato rurale	—	0	62	30	—
Id.	215	5	—	Seminativo	IV	0	51	80	75,11
Campolungo	225	5	—	Id	II	7	55	60	2.417,92
Id.	225	6(p)	—	Id.	III	11	87	85	2.613,27
Muccaia	185	8	—	Id	I	1	47	30	633,39
Id.	185	7(p)	—	Id.	I	2	49	20	1.071,56
					Totali . . .	165	31	75	44.068,02

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti siti in località « Tenuta di Massa Marittima ».

1° Accorpamento, sito in località « Schiantapetto », confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente per breve tratto con il fosso di Vetreta;
Nord-est ed *est* con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Tane;
Ovest: con una strada senza nome che va dal fosso delle Tane alla strada provinciale Massetana e con la stessa strada provinciale Massetana;

2° Accorpamento, sito in località « Schiantapetto », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est con il limite di proprietà, coincidente con la strada vicinale della Muccaia;
Sud-est e *sud* con il limite di proprietà, coincidente in parte con la strada provinciale Massetana;
Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, sito in località « Podere Bonsecco » e « Aronna », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con un breve tratto della strada vicinale del Mulino e con la strada vicinale Valle Giambone;
Est: con il limite di proprietà coincidente con due tratti del fosso Diago, con un tratto della Gora della Aronna, con un breve tratto della strada vicinale Valpiana Accesa e con il fosso di Val di Colatina;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con il fosso di Val di Strega;
Ovest: con il limite di proprietà coicidente in parte con la strada vicinale di Villa Garofano, con un tratto della strada vicinale di Bonsecco e con la Gora dell'Aronna.

4° Accorpamento, sito in località « Aronna » e « Podere Infernuccio », confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente in parte con la Gora dell'Aronna e con un breve tratto della strada vicinale Schiantapetto Accesa;

Est: con il limite di proprietà, con parte del limite nord della particella 6 (foglio 215);

Sud: con parte del limite nord della particella 6 (foglio 215), con il limite nord-ovest della particella 4 (foglio 215), con il limite nord-est della particella 3 (foglio 215), ancora con parte del limite nord della particella 6 (foglio 215), con la strada vicinale Schiantapetto Accesa e con la strada vicinale Valpiana Accesa coincidente in parte con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

5° Accorpamento, sito a sud della strada vicinale « Schiantapetto Accesa », confinante:

Nord-est: con la strada vicinale Schiantapetto Accesa;

Sud-est e *sud-ovest*: con il limite di proprietà;

Ovest e Nord-ovest: con parte del limite est della particella 2 (foglio 225), con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 225), la cui parte nord rimane alla ditta e con i limite sud-est della particella 4 (foglio 225).

6° Accorpamento, sito in località « Schiantapetto », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 7 (foglio 185), la cui parte sud-ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 14.966.773,10 (lire quattordicimilioninovecentoseimilasettecentosettantatre e cent. 10), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2797.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Muti-Bussi Olimpia fu Achille, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Muti-Bussi Olimpia fu Achille, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2491, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Muti-Bussi Olimpia fu Achille, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), della superficie, secondo il vecchio catasto vigente, di ettari 95.41.29, corrispondenti per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 99.47.81.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 104. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Muti-Bussi Olimpia fu Achille, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 7188/11616 (*V C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Muyane	XV	17	—	Seminativo	—	8	57	60	957,06
Valle Castellana	XV	25	1	Id.	—	2	00	00	533,20
Id.	XV	:5	2	Id.	—	5	58	00	1.084,75
Valle Bacucco	XV	114	—	Prato da comm.	—	0	72	50	548,10
Id.	XV	115	—	Seminativo	—	2	30	00	447,12
Id.	XV	124	1	Prato da comm.	—	0	12	00	66,96
Id.	XV	124	2	Id.	—	0	21	50	119,95
Mu ane	XV	.57	—	Seminativo	—	1	25	00	139,50
Id.	XV	58	—	Id.	—	3	77	00	420,73
Id.	XV	.59	—	Id.	—	0	90	00	174,96
Id.	XV	160	1	Id.	—	1	00	00	111,60
Id.	XV	160	2	Id.	—	2	85	00	318,06
Valle Castellana	XV	168	—	Id.	—	2	60	00	505,44
Id.	XV	1(9	—	Prato da comm.	—	1	62	00	903,96
Valle Bacucco	XV	292	—	Seminativo	—	1	10	00	213,84
Muyane	XV	161	—	Id.	—	4	80	00	535,68
Valle del Cestaro	I	47	1	Id.	—	0	52	00	1)1,09
Id.	I	47	2	Id.	—	0	65	00	126,36
Id.	I	48	1	Id.	—	8	96	00	741,82
Id.	I	48	2	Id.	—	5	05	00	981,72
Id.	I	48	3	Id.	—	6	10	00	.185,84
Mal'Omo	I	3 4	—	Prato	—	0	23	50	131,11
Id.	I	3 5	—	Seminativo	—	0	28	00	54,43
Id.	I	112	—	Prato	—	0	46	50	250,63
Id.	I	113	—	Seminativo	—	0	71	20	133,38
Valle del Cestaro	I	236	—	Id.	—	0	09	00	10,04
Pantane	I	6	—	Id.	—	0	58	00	64,73
Pian del Banco	I	50	2(p)	Prato	—	0	49	94	278,67
Pantane	I	7	—	Seminativo	—	0	15	70	17,50
Pian del Banco	I	49	2(p)	Id.	—	1	89	88	211,90
Valle del Cestaro	I	17	—	Id.	—	0	03	60	4 —
Pian del Banco	I	49	1(p)	Id.	—	6	21	60	693,71
Valle del Cestaro	I	344	—	Id.	—	0	20	00	22,86
Id.	I	18	—	Linaro	—	0	10	50	43,45
Id.	I	343	—	Prato	—	0	16	00	89,28
Pian del Banco	I	14	—	Seminativo	—	0	03	20	3,56
Valle del Cestaro	I	19	—	Linaro	—	0	11	50	47,59
Id.	I	20	—	Seminativo	—	0	02	70	2,95
Id.	I	8	—	Prato	—	0	17	20	68,11
Id.	I	21	—	Seminativo	—	0	02	30	2,56
Id.	I	22	—	Linaro	—	0	09	40	33,92
Id.	I	9	—	Prato	—	0	08	40	46,87
Id.	I	23	—	Seminativo	—	0	34	00	37,94
Id.	I	228	1/2	Id.	—	0	20	00	22,32
Id.	I	229	1	Prato	—	0	20	00	11,60

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 7188/11616 (*V C.*)					
Valle del Cestaro	I	229	2	Prato	—	0	34	00	189,72
Id.	I	342	—	Id.	—	0	07	50	56,70
Pian del Banco	I	1	1 (p)	Seminativo	—	17	03	32	3.311,25
Pian Giorgio	XXV	143 (p)	—	Id.	—	2	53	75	493,29
Id.	XXV	235	—	Id.	—	1	40	00	156,24
Id.	XXV	236	—	Pascolo	—	0	42	00	19,66
				Totali . . .		95	41	29	17.896,71

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2491 in data 16 maggio 1952 della Commissione censuaria centrale, ad ettari 99.47.81 e ad un reddito dominicale di L. 27.894,94 (ventisettemilaottocentonovantaquattro e cent. 94).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Valle del Cestaro », distinto a vecchio catasto alla sezione I, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Pantane;

Est: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il fosso Cestaro;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 50/2, 49/2, 49/1 e 1/1, le cui parti nord ed ovest rimangono alla ditta, con il limite est della particella 5.

Si espropriano inoltre le particelle 236, 47/1 e 47/2 (sezione I), situate ad est dell'accorpamento descritto.

2° Accorpamento in località « Valle Bacucco », confinante:

Nord, est, sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 124/2 e 124/1 (sezione XV), situate ad est dell'accorpamento suddetto.

3° Accorpamento in località « Valle Castellana », confinante:

Nord-ovest ed *est*: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada della Comenda.

4° Accorpamento in località « Muyane », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada della Comenda;

Est, sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

5° Accorpamento in località « Pian Giorgio », confinante:

Nord, est, sud, ed *ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.909.055,75 (seimilioninovecentonovemilacinquantacinque e cent. 75), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2798.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ortenzi Nestore di Romeo, in comune di Ischia di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ortenzi Nestore di Romeo, per i terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2449, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ortenzi Nestore di Romeo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 46.63.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 105. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ortenzi Nestore di Romeo, in comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1986 (V.C.)					
Puntone di Fuori	II	18	1 A (p)	Seminativo . . .	—	24	00	17	2.332,93
Id.	II	41	1	Bosco ceduo	—	5	52	00	387,82
Id.	II	40	1	Bosco da fusto	—	0	76	80	41,47
Id.	II	32	—	Id.	—	1	59	00	85,96
Id.	II	33	—	Seminativo	—	12	91	50	1.256,32
Id. . . .	II	36(p)	—	Id. . .	—	1	84	34	298,65
					Totali . .	46	63	81	4.402,15

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2449 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 46.63.81 e ad un reddito dominicale di L. 6954,47 (seimilanovecentocinquantaquattro e cent. 47).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Puntone di Fuori », distinto a vecchio catasto alla sezione II, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 36, la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite sud della particella 36 e con il limite sud delle particelle 39, 38, 34 e 31, coincidenti con una strada vicinale;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada doganale abbandonata;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 18/1/A e 36, le cui parti ovest sono comprese nei terreni costituenti il « terzo residuo ».

L'indennità di espropriazione è di L. 1.766.143,60 (unmilionesettecentosessantaseimilacentoquarantatre e centesimi 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2799.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Parenti Antonio fu Gaudenzio, in comune di Valentano (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Parenti Antonio fu Gaudenzio, per i terreni ricadenti nel comune di Valentano (provincia di Viterbo);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Parenti Antonio fu Gaudenzio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Valentano (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 5.74.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 106 — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parenti Antonio fu Gaudenzio, in comune di Valentano (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2878 (V. C.)									
Santa Lucia	II	1201	1 (p)	Seminativo . . .	—	5	74	71	2.379,31

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Santa Lucia » distinto a vecchio catasto alla sezione II, confina:

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada che conduce a Santa Lucia;

Sud-ovest: con il limite di proprietà;

Nord-ovest: con parte del limite sud della particella 1201/2, con la linea del frazionamento operato sulla particella 1201/1, la cui parte nord-ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 844.655,05 (ottocentoquarantaquattromilaseicentocinquantacinque e centesimi 5), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 420

(9103103) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.